DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 settembre 2009.

Modifica degli allegati I, II, III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive comunitarie concernenti misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Vista la direttiva n. 2009/07/CE della Commissione, del 10 febbraio 2009, che modifica gli allegati I, II, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Considerata la necessità di recepire la direttiva n. 2009/07/CE della Commissione, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 214 anzidetto;

Considerata la necessità di sostituire integralmente detti allegati al fine di ottenere un documento consolidato delle misure attualmente in vigore;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale espresso nella seduta del 25 e 26 febbraio 2009;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta dell'8 aprile 2009;

Decreta:

Articolo unico

1. Gli allegati I, II, III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono sostituiti dagli allegati del presente decreto.


Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2009

Il Ministro: Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 395



ALLEGATO I

PARTE A

ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE O LA DIFFUSIONE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI

Sezione I

ORGANISMI NOCIVI DI CUI NON SIA NOTA LA PRESENZA IN ALCUNA PARTE DEL TERRITORIO COMUNITARIO, E CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA LA COMUNITÀ

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

- 1. Acleris spp. (specie non europee)
- 2. Amauromyza maculosa (Malloch)
- 3. Anomala orientalis Waterhouse
- 4. Anoplophora chinensis (Thomson)
- 4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
- 5. Anoplophora malasiaca (Forster)
- 6. Arrhenodes minutus Drury
- 7. Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) vettore di virus quali:
 - a) Bean golden mosaic virus
 - b) Cowpea mild mottle virus
 - c) Lettuce infectious yellows virus
 - d) Pepper mild tigré virus
 - e) Squash leaf curl virus
 - f) Euphorbia mosaic virus
 - g) Florida tomato virus
- 8. Cicadellidae (non europei) noti come vettori della malattia di Pierce (causata da Xylella fastidiosa), quali:
 - a) Carneocephala fulgida Nottingham
 - b) Draeculacephala minerva Ball
 - c) Graphocephala atropunctata (Signoret)
- 9. Choristoneura spp. (specie non europee)
- 10. Conotrachelus nenuphar (Herbst)
- 10.0. Dendrolimus sibiricus Tschetverikov
- 10.1. Diabrotica barberi Smith & Lawrence
- 10.2. Diabrotica undecimpunctata Howardi Barber
- 10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim
- 10.4. Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith
- 11. Heliothis zea (Boddie)

- 11.1. Hirschmanniella spp. ad eccezione di Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey
- 12. Liriomyza sativae Blanchard
- 13. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen
- 14. Monochamus spp. (specie non europee)
- 15. Myndus crudus Van Duzee
- 16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen
- 16.1. Naupactus leucoloma Boheman
- 17. Premnotrypes spp. (specie non europee)
- 18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)
- 19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)
- 19.1 Rhynchophorus palmarum (L.)
- 20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee)
- 21. Spodoptera eridania (Cramer)
- 22. Spodoptera frugiperda (Smith)
- 23. Spodoptera litura (Fabricus)
- 24. Thrips palmi Karny
- 25. Tephritidae (non europei) quali:
 - a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
 - b) Anastrepha ludens (Loew)
 - c) Anastrepha obliqua Macquart
 - d) Anastrepha suspensa (Loew)
 - e) Dacus ciliatus Loew
 - f) Dacus curcurbitae Coquillet
 - g) Dacus dorsalis Hendel
 - h) Dacus tryoni (Froggatt)
 - i) Dacus tsuneonis Miyake
 - j) Dacus zonatus Saund
 - k) Epochra canadensis (Loew)
 - 1) Pardalaspis cyanescens Bezzi
 - m) Pardalaspis quinaria Bezzi
 - n) Pterandrus rosa (Karsch)
 - o) Rhacochelaena japonica Ito
 - p) Rhagoletis cingulata (Loew)
 - q) Rhagoletis completa Cresson
 - r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)
 - s) Rhagoletis indifferens Curran
 - t) Rhagoletis mendax Curran

- u) Rhagoletis pomonella Walsh
- v) Rhagoletis ribicola Doane
- w) Rhagoletis suavis (Loew)
- 26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (popolazioni non europee)
- 27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo

b) Batteri

1. Xylella fastidiosa (Well et Raju)

c) Funghi

- 1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
- 2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel
- 3. Cronartium spp. (specie non europee)
- 4. Endocronartium spp. (specie non europee)
- 5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito
- 6. Gymnosporangium spp. (specie non europee)
- 7. Inonotus weiril (Murril) Kotlaba et Pouzar
- 8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis
- 9. Monilinia fructicola (Winter) Honey
- 10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.
- 11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson
- 12. Phoma andina Turkensteen
- 13. Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.
- 14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema
- 15. Thecaphora solani Barrus
- 15.1. Tilletia indica Mitra
- 16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

- 1. Micoplasma delle necrosi del floema dell'olmo
- 2. Virus, ed organismi patogeni virus-simili, della patata, quali:
 - a) Andean potato latent virus
 - b) Andean potato mottle virus
 - c) Arracacha virus B, oca strain
 - d) Potato black ringspot virus
 - e) Potato spindle tuber viroid
 - f) Potato virus T

- g) Isolati non-europei dei virus della patata A, M, S, V, X, e Y (compresi Yo, Yn et Yc, e Potato leafroll virus)
- 3. Tobacco ringspot virus
- 4. Tomato ringspot virus
- 5. Virus ed organismi patogeni virus-simili di *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L. e *Vitis* L., quali:
 - a) Blueberry leaf mottle virus
 - b) Cherry rasp leaf virus (American)
 - c) Peach mosaic virus (American)
 - d) Peach phony rickettsia
 - e) Peach rosette mosaic virus
 - f) Peach rosette mycoplasm
 - g) Peach X-disease mycoplasm
 - h) Peach yellows mycoplasm
 - i) Plum line pattern virus (American)
 - j) Raspberry leaf curl virus (American)
 - k) Strawberry latent "C" virus
 - l) Strawberry vein banding virus
 - m) Strawberry witches' broom mycoplasm
 - n) Virus, ed organismi virus-simili, non-europei di *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L. e *Vitis* L.
- 6. Virus trasmessi da Bemisia tabaci Genn., quali:
 - a) Bean golden mosaic virus
 - b) Cowpea mild mottle virus
 - c) Lettuce infectious yellows virus
 - d) Pepper mild tigré virus
 - e) Squash leaf curl virus
 - f) Euphorbia mosaic virus
 - g) Florida tomato virus

e) Piante parassite

1. Arceuthobium spp. (specie non europee)

Sezione II

ORGANISMI NOCIVI DI CUI SIA NOTA LA PRESENZA SUL TERRITORIO COMUNITARIO E CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA LA COMUNITÀ

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

- 0.1. Diabrotica virgifera virgifera Le Conte
- 1. Globodera pallida (Stone) Behrens
- 2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
- 3. Soppresso
- 4. Soppresso
- 5. Soppresso
- 6. Soppresso
- 6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni)
- 6.2. Meloidogyne fallax Karssen
- 7. Opogona sacchari (Bojer)
- 8. Popilia japonica Newman
- 8.1. Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi
- 9. Spodoptera littoralis (Boisduval)

b) Batteri

- 1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
- 2. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

c) Funghi

- 1. Melampsora medusae Thümen
- 2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

- 1. Apple proliferation mycoplasm
- 2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm
- 3. Pear decline mycoplasm

PARTE B

ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE IN ALCUNE ZONE PROTETTE

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie	Zone protette
1. Bemisia tabaci Genn (popolazioni europee)	IRL, P (Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes, UK, S, FI
1.1. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)	CY
2. Globodera pallida (Stone) Behrens	FI, LV, SI, SK
3. Leptinotarsa decemlineata Say	E (Ibiza e Minorca), IRL, CY, M, P (Azzorre e Madera), UK, S (Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Skåne), FI (distretti di Åland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta)
4. <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach)	IRL e UK (Irlanda del Nord)

b) Virus ed organismi patogeni virus-simili

Specie	Zone protette
1. Beet necrotic yellow vein virus	F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)
2. Tomato spotted wilt virus	S, FI





ALLEGATO II

PARTE A

ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI SE PRESENTI SU DETERMINATI VEGETALI O PRODOTTI VEGETALI

Sezione I

ORGANISMI NOCIVI DI CUI NON SIA NOTA LA PRESENZA SUL TERRITORIO COMUNITARIO, MA CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA LA COMUNITÀ

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie	Oggetto della contaminazione
1. Aculops fuchsiae Keifer	Vegetali di Fuchsia L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
1.1. Agrilus planipennis Fairmaire	Vegetali destinati alla piantagione, eccetto i vegetali in coltura tissutale e le sementi, il legname e la corteccia di <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch., <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq. e <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., originari del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA
2. Aleurocantus spp.	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
3. Anthonomus bisignifer (Schenkling)	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
4. Anthonomus signatus (Say)	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
5. Aonidella citrina Coquillet	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
6. Aphelenchoïdes besseyi Christie [*]	Sementi di <i>Oryza</i> spp.
7. Aschistonyx eppoi Inouye	Vegetali di <i>Juniperus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi non europei
8. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. e <i>Tsuga</i> Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi, e legname di conifere (<i>Coniferales</i>), originari di paesi non europei
9. Carposina niponensis Walsingham	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei

Specie	Oggetto della contaminazione
10. Diaphorina citri Kuway	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. e relativi ibridi, e <i>Murraya</i> König, ad eccezione dei frutti e delle sementi
11. Enarmonia packardi (Zeller)	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
12. Enarmonia prunivora Walsh	Vegetali di <i>Crataegus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Photinia</i> Ldl., <i>Prunus</i> L. e <i>Rosa</i> L. destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi e frutti di <i>Malus</i> Mill. e <i>Prunus</i> L., originari di paesi extraeuropei
13. Eotetranychus lewisi McGregor	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
14. Soppresso	
15. Grapholita inopinata Heinrich	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari dei paesi non europei
16. Hishomonus phycitis	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
17. Leucaspis japonica Ckll.	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
18. Listronotus bonariensis (Kuschel)	Sementi di <i>Cruciferae, Graminae</i> e Trifolium spp., originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay
19. <i>Margarodes</i> , specie non europee, quali:	Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
a) Margarodes Vitis (Phillipi)	
b) Margarodes vredendalensis de Klerk	
c) <i>Margarodes prieskaensis</i> Jakubski	
20. <i>Numonia pirivorella</i> (Matsumura)	Vegetali di <i>Pyrus</i> L., e ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
21. <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard et Baker	Vegetali di <i>Juniperus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi non europei
22. <i>Pissodes</i> spp. (specie non europee)	Vegetali di conifere (<i>Coniferales</i>), ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere (<i>Coniferales</i>) con corteccia, e corteccia di conifere (<i>Coniferales</i>), separata dal tronco, originari di paesi non europei







Specie	Oggetto della contaminazione
23. <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel Dickson et Kaplan	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, e <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi e vegetali di <i>Araceae, Marantaceae</i> , <i>Musaceae, Persea</i> spp., <i>Strelitziaceae</i> , con radici o con terreno di coltura aderente o associato
24. Soppresso	
25. Scirotothrips aurantii Faure	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
26. Scirotothrips dorsalis Hood	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
27. Scirotothrips citri (Moultex)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
28. <i>Scolytidae</i> spp. (specie non europee)	Vegetali di conifere (<i>Coniferales</i>), di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere (<i>Coniferales</i>) con corteccia, e corteccia di conifere (<i>Coniferales</i>) separata dal tronco, originari di paesi non europei
28.1. Scrobipalpopsis solanivora Povolny	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L.
29. Tachypterellus quadrigibbus Say	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
30. Taxoptera citricida Kirk.	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
31. <i>Trioza erytreae</i> Del Guercio	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, e Clausena Burm. f., ad eccezione dei frutti e delle sementi
32. <i>Unaspis citri</i> Comstock	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
[*] Nella Comunità, Aphelenchoides besse	yi Christie non è presente su <i>Oryza</i> spp.

b) Batteri

27-11-2009

Specie	Oggetto della contaminazione
1. Citrus greening bacterium	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle relative sementi
2. Citrus variegated chlorosis	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi





Specie	Oggetto della contaminazione
3. Erwinia stewartii (Smith) Dye	Sementi di Zea mais L.
4. Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
5. Xanthomonas campestris pv. Oryzae (Ishiyama) Dye et pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye	Sementi di <i>Oryza</i> spp.

c) Funghi

Specie	Oggetto della contaminazione
Alternaria alternata (Fr.) Keissler (isolati patogeni extraeuropei)	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill. e <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
1.1. Anisogramma anomala (Peck) E. Müller	Vegetali di <i>Corylus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari del Canada e degli USA
2. Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx	Vegetali di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
3. Atropellis spp.	Vegetali di <i>Pinus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, corteccia separata dal tronco e legname di <i>Pinus</i> L.
4. Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau	Acer saccharum Marsh, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA e del Canada
5. Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu) Deighton	Vegetali di <i>Pinus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, e legname di <i>Pinus</i> L.
6. Cercospora angolensis Carv. et Mendes	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
7. Ciborinia camelliae Kohn	Vegetali di <i>Camelia</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
8. Diaporthe vaccinii Shaer	Vegetali di <i>Vaccinium</i> spp., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
9. <i>Elsinoe</i> spp. Bitanc. et Jenk. Mendes	Vegetali di Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi, e vegetali di Citrus L. e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi e ad eccezione dei frutti, esclusi i frutti di Citrus reticulata Blanco e Citrus sinensis (L) Osbeck, originari dell'America meridionale







Specie	Oggetto della contaminazione
10. Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kilian et Maire) Gordon	Vegetali di <i>Phoenix</i> spp., ad eccezione dei frutti e delle sementi
11. Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
12. Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
13. Puccinia pittieriana Hennings	Vegetali di Solanaceae, ad eccezione dei frutti e delle sementi
14. Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers	Vegetali di <i>Pinus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
14.1. Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow	Vegetali di <i>Ulmus</i> L. e <i>Zelkova</i> L., destinati alla piantagione, a eccezione delle sementi
15. Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto	Vegetali di <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei

d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

Specie	Oggetto della contaminazione
Beet curly top virus (isolati non europei)	Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2. Black raspberry latent virus	Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione
Agenti della necrosi e pseudo- necrosi	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
4. Cadang-Cadang viroid	Vegetali di <i>Palmae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
5. Cherry leafroll virus [*]	Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione
5.1. Chysanthemum stem necrosis virus	Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. e <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.), Karsten ex Farw., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
6. Citrus mosaic virus	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
7. Citrus tristeza virus (isolati non	Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi,







Specie	Oggetto della contaminazione
europei)	ad eccezione dei frutti e delle sementi
8. Leprosis	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
9. Little cherry pathogen (isolati non europei)	Vegetali di <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus incisa</i> Thunb., <i>Prunus sargentii</i> Rehd., <i>Prunus serrula</i> Franch., <i>Prunus serrulata</i> Lindl., <i>Prunus speciosa</i> (Koidz.) Ingram, <i>Prunus subhirtella</i> Miq., <i>Prunus yedoensis</i> Matsum., e relativi ibridi e cultivar, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
10. Agenti della diffusione naturale della psorosi	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
11. Palm lethal yellowing mycoplasm	Vegetali di <i>Palmae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
12. Prunus necrotic ringspot virus [**]	Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione
13. Satsuma dwarf virus	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
14. Tatter leaf virus	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
15. Witches' broom (MLO)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

Sezione II

ORGANISMI NOCIVI DI CUI SIA NOTA LA PRESENZA SUL TERRITORIO COMUNITARIO E CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA LA COMUNITÀ

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo


Specie	Oggetto della contaminazione
1. Aphelenchoides besseyi Christie	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)	Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
3. Ditylenchus destructor Thorne	Bulbi da fiori e cormi di <i>Crocus</i> L., cultivar nane e relativi ibridi, del genere <i>Gladiolus</i> Tourn. ex L., quali <i>Gladiolus callianthus</i> Marais,





 $^{^{[*]}}$ Nella Comunità, il Cherry leaf roll virus non è presente su Rubus L. $^{[**]}$ Nella Comunità, il Prunus necrotic ringspot virus non è presente su Rubus L.

Specie	Oggetto della contaminazione	
	Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Trigridia Juss, Tulipa L., destinati alla piantagione, e tuberi di patate (Solanum tuberosum L.), destinati alla piantagione	
4. <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev	Sementi e bulbi di <i>Allium ascalonicum</i> L., <i>Allium cepa</i> L. e <i>Allium schoenoprasum</i> L., destinati alla piantagione e vegetali di <i>Allium porrum</i> L., destinati alla piantagione, bulbi e cormi di <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston "Golden Yellow", <i>Galanthus</i> L. <i>Galtonia candicans</i> (Baker) Decne, <i>Hyacinthus</i> L., <i>Ismene</i> Herbert, <i>Muscari</i> Miller, <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Scilla</i> L., <i>Tulipa</i> L., destinati alla piantagione, e sementi di <i>Medicago sativa</i> L.	
5. Circulifer haematoceps	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi	
6. Circulifer tenellus	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi	
6.1 Eutetranychus orientalis Klein	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi	
6.2. Heliothis armigera (Hübner)	Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul, <i>Dianthus</i> L., <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait. e della famiglia delle <i>Solanaceae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezioni delle sementi	
6.3. Parasaissetia nigra (Nietner)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi	
7. Radopholus similis (Cobb) Thorne	Vegetali di <i>Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea</i> spp., <i>Strelitziaceae</i> , con radici o con terreno di coltura aderente o associato	
8. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)	Fiori recisi, ortaggi a foglia di <i>Apium graveolens</i> L. e vegetali di specie erbacee destinati alla piantagione, diversi da:	
	- bulbi,	
	- cormi,	
	- vegetali della famiglia delle Graminacee,	
	- rizomi,	
	- sementi.	
9. Liriomyza trifolii (Burgess)	Fiori recisi, ortaggi a foglia di <i>Apium graveolens</i> L. e vegetali di specie erbacee destinati alla piantagione, diversi da:	
	- bulbi,	
	- cormi,	
	- vegetali della famiglia delle Graminacee,	
	- rizomi,	







Specie	Oggetto della contaminazione	
	- sementi	
10. Paysandisia archon (Burmeister)	Vegetali di <i>Palmae</i> , destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.	

b) Batteri

Specie	Oggetto della contaminazione	
Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.	Sementi di Medicago sativa L.	
2. Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al.	Vegetali di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., destinati alla piantagione	
3. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.	Vegetali di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	
4. Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey	Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	
5. Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder	Vegetali di <i>Dianthus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	
6. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.	Vegetali di <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch e <i>Prunus persica</i> var. <i>nectarina</i> (Ait.) Maxim, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	
7. Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye	Sementi di <i>Phaseolus</i> L.	
8. Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye	Vegetali di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	
9. Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye	Vegetali di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw. e <i>Capsicum</i> spp., destinati alla piantagione	
10. Xanthomonas Fragariae Kennedy et King	Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	









Specie	Oggetto della contaminazione	
11. <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems <i>et al</i> .	Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi	

c) Funghi

Specie	Oggetto della contaminazione	
1. Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter	Vegetali di <i>Platanus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, e legname di <i>Platanus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	
2. Soppresso		
3. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr	Vegetali di <i>Castanea</i> Mill. e <i>Quercus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	
4. <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx	Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	
5. Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma	Vegetali di <i>Dianthus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	
6. <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli et Gikashvili	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi	
7. Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariae	Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	
8. <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni	Sementi di Helianthus annuus L.	
9. Puccinia horiana Hennings	Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	
10. Scirrhia pini Funk et Parker	Vegetali di <i>Pinus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	
11. Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold	Vegetali di <i>Humulus lupulus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	
12. Verticillium dahliae Klebahn	Vegetali di <i>Humulus lupulus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	







d) Virus ed organismi patogeni simili ai virus

Specie	Oggetto della contaminazione	
1. Arabis mosaic virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L. e Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	
2. Beet leaf curl virus	Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	
3. Chrysanthemum stunt viroid	Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	
4. Citrus tristeza virus (isolati europei)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi	
5. Citrus vein enation woody gall	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi	
6. Grapevine flavescence dorée MLO	Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi	
7. Plum pox virus	Vegetali di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	
8. Potato stolbur mycoplasm	Vegetali di <i>Solanaceae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	
9. Raspberry ringspot virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L. e <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	
10. Sprioplasma citri Saglio et al.	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi	
11. Strawberry crinkle virus	Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	
12. Strawberry latent ringspot virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L. e <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	
13. Strawberry mild yellow edge virus	Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	
14. Tomato black ring virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L. e <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	
15. Tomato spotted wilt virus	Vegetali di <i>Apium graveolens</i> L., <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Cucumis melo</i> L., <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., tutte le varietà di ibridi <i>Impatiens</i> della Nuova Guinea, <i>Lactuca</i> sativa L., <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw. <i>Nicotiana tabacum</i> L., per i quali sia comprovato che sono destinati alla vendita per la produzione professionale di tabacco, <i>Solanum melongena</i> L. e <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione, ad	



Specie	Oggetto della contaminazione	
	eccezione delle sementi	
16. Tomato yellow leaf curl virus	Vegetali di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	

PARTE B

ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE O LA DIFFUSIONE IN ALCUNE ZONE PROTETTE SE PRESENTI SU DETERMINATI VEGETALI O PRODOTTI VEGETALI

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie	Oggetto della contaminazione	Zone protette
1. Anthonomus grandis (Boh.)	Sementi e frutti (capsule) di <i>Gossypium</i> spp. e cotone non sgranato	EL, E (Andalusia, Catalogna, Extremadura, Murcia, Valencia)
2. Cephalcia lariciphila (Klug)	Vegetali di <i>Larix</i> Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	IRL, UK (N-IRL, isola di Man e Jersey)
3. Dendroctonus micans Kugelan	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	EL, IRL, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)
4. Gilphinia hercyniae (Hartig)	Vegetali di <i>Picea</i> A. Dietr., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	EL, IRL, UK (N-IRL, isola di Man e Jersey)
5. Gonipterus scutellatus Gyll.	Vegetali di <i>Eucalyptus</i> l'Hérit., ad eccezione dei frutti e delle sementi	EL, P (Azzorre)
6. a) Ips amitinus Eichhof	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., Picea A. Dietr. e <i>Pinus</i> L., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	EL, F (Corsica), IRL, UK
b) <i>Ips cembrae</i> Heer	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., Picea A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	EL, IRL, UK (N-IRL, isola di Man)







Specie	Oggetto della contaminazione	Zone protette
c) Ips duplicatus Sahlberg	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., Picea A. Dietr. e Pinus L., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	EL, IRL, UK
d) Ips sexdentatus Börner	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	IRL, CY, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man)
e) Ips typographus Heer	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	IRL, UK
7. Soppresso		
8. Soppresso		
9. Sternochetus mangiferae Fabricius	Sementi di <i>Mangifera</i> spp. originarie di paesi terzi	E (Granada e Malaga), P (Alentejo, Algarve e Madera)
10. Soppresso		

b) Batteri

Specie	Oggetto della contaminazione	Zone protette
Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins et Jones	Sementi di <i>Phaseolus vulgaris</i> L. e Dolichos Jacq.	EL, E, P
2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.	Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti, delle sementi e dei vegetali destinati alla piantagione, ma compreso il polline vivo per l'impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.	E, EE, F (Corsica), IRL, I [(Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (ad eccezione della provincia di Rovigo, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi in provincia di Padova e dell'area situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di







Specie	Oggetto della contaminazione	Zone protette
		Verona)], LV, LT, A [(Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria e Vienna), P, SI (ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Notranjska e Maribor), SK [(ad eccezione dei comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoè (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Klaèany (contea di Levice), Velké Ripòany (contea di Topolèany), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožòava), Kazimír, Luhyòa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole del Canale)

c) Funghi

Specie	Oggetto della contaminazione	Zone protette
01 Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.	Legno, escluso il legno privo di corteccia, e corteccia separata dal tronco di <i>Castanea</i> Mill.	CZ, EL, (Creta, Lesbo) IRL, S, UK, (tranne l'Isola di S, UK Man)
1. Glomerella gossypii Edgerton	Sementi e frutti (capsule) di Gossypium spp.	EL
2. Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	IRL, UK (N-IRL)
3. <i>Hypaxylon mammatum</i> (Wahl.) J. Miller	Vegetali di <i>Populus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	IRL, UK (N-IRL)

d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

Specie	Oggetto della contaminazione	Zone protette
Citrus tristeza virus (isolati europei)	Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, con foglie e peduncoli	EL, F (Corsica), M, P (ad eccezione di Madeira)
Grapevine flavescence dorée MLO.	Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.	CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lorena, Alsazia), IT (Basilicata)





ALLEGATO III

PARTE A

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRE VOCI DI CUI È VIETATA L'INTRODUZIONE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI

Descrizione	Paese d'origine
1. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trewe, <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. e <i>Tsuga</i> Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi non europei
2. Vegetali di <i>Castanea</i> Mill., e <i>Quercus</i> L., con foglie, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi non europei
3. Vegetali di <i>Populus</i> L., con foglie, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi dell'America settentrionale
4. Soppresso	
5. Corteccia di <i>Castanea</i> Mill. separata dal tronco	Paesi terzi
6. Corteccia di <i>Quercus</i> L., ad eccezione di <i>Quercus</i> suber L., separata dal tronco	Paesi dell'America settentrionale
7. Corteccia di <i>Acer saccharum</i> Marsh., separata dal tronco	Paesi del continente americano
8. Corteccia di <i>Populus</i> L. separata dal tronco	Paesi del continente americano
9. Vegetali <i>Chaenomeles</i> Lidl., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Crataegus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., e <i>Rosa</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti	Paesi non europei
9.1. Vegetali di <i>Photinia</i> LdL., destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti	USA, Cina, Giappone, Repubblica di Corea e Repubblica democratica popolare di Corea
10. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., tuberi seme di patate	Paesi terzi, ad eccezione della Svizzera
11. Vegetali di specie stolonifere a tuberifere di <i>Solanum</i> L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L. di cui all'allegato III A 10	Paesi terzi

— 21 —

Descrizione

Paese d'origine

12. Tuberi della specie *Solanum* L. e relativi ibridi, esclusi quelli di cui ai punti 10 e 11

Fermi restando i requisiti particolari applicabili ai tuberi di patata di cui all'allegato IV A I, paesi terzi, esclusi Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco, Siria, Svizzera, Tunisia e Turchia, paesi terzi esclusi europei o riconosciuti indenni da *Clavibacter michiganensis* ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, oppure nei quali risultino rispettate disposizioni riconosciute equivalenti a quelle della Comunità per la lotta contro *Clavibacter michiganensis* ssp. Sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE.

 Vegetali di Solanaceae destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e delle voci di cui ai punti 10, 11 o 12 dell'allegato III A Paesi terzi ad eccezione dei paesi europei e mediterranei

14. Terra e terreno di coltura in quanto tale, costituito integralmente o parzialmente di terra e di sostanze solide organiche, quali parti di vegetali, humus, compresa torba o corteccia, ad eccezione di quello composto solo di torba Turchia, Bielorussia, Moldavia, Russia, Ucraina e paesi terzi non compresi nell'Europa continentale, ad eccezione di Egitto, Israele, Libia, Marocco, Tunisia

15. Vegetali di Vitis L. ad eccezione dei frutti

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

 Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, e Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi Paesi terzi

17. Vegetali di *Phoenix* spp., ad eccezione dei frutti e delle sementi

Algeria, Marocco

 Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., e relativi ibridi, e di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi Fermi restando i divieti applicabili a seconda dei casi ai vegetali di cui al punto 9 dell'allegato III A, paesi non europei, ad eccezione dei paesi mediterranei, dell'Australia, della Nuova Zelanda, del Canada e degli Stati Continentali degli USA.

19. Vegetali della famiglia Gramineae, esclusi i vegetali di erbe perenni delle sottofamiglie Bambusoideae, Panicoideae e dei generi Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. e Uniola L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Paesi terzi, ad eccezione dei paesi europei e mediterranei









PARTE B

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRE VOCI DI CUI È VIETATA L'INTRODUZIONE IN ALCUNE ZONE PROTETTE

Descrizione

1. Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 9.1 e 18, vegetali e polline vivo per l'impollinazione di: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi diversi dalla Svizzera e non riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, o nei quali sono state stabilite zone indenni da organismi nocivi per quanto riguarda Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla

procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della

direttiva 2000/29/CE

2. Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 9.1 e 18, vegetali e polline vivo per l'impollinazione di: Cotoneaster Ehrh. e Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi non riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, o nei quali sono state stabilite zone indenni da organismi nocivi per quanto riguarda Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE.

Zone protette

E, EE, F (Corsica), IRL, I [(Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (ad eccezione della provincia di Rovigo, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi in provincia di Padova e dell'area situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT, A [(Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria e Vienna)], P, SI (ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Notranjska e Maribor), SK [(ad eccezione dei comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Klaèany (contea di Levice), Velké Ripòany (contea di Topolèany), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Kazimír, Luhyòa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole del Canale)

E, EE, F (Corsica), IRL, I [(Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (ad eccezione della provincia di Rovigo, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi in provincia di Padova e dell'area situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT, A [(Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria e Vienna)], P, SI (ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Notranjska e Maribor), SK [(ad eccezione dei comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Klaèany (contea di Levice), Velké Ripňany (contea di Topolèany), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole del Canale)







ALLEGATO IV

PARTE A

REQUISITI PARTICOLARI CHE DEVONO ESSERE RICHIESTI DA TUTTI GLI STATI MEMBRI PER L'INTRODUZIONE E IL MOVIMENTO SUL LORO TERRITORIO DI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI

Sezione I

REQUISITI PARTICOLARI CHE DEVONO ESSERE RICHIESTI DA TUTTI GLI STATI MEMBRI PER L'INTRODUZIONE E IL MOVIMENTO SUL LORO TERRITORIO DI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci

1.1. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), escluso quello di Thuja L., ad eccezione del legname in forma di:

- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere, o di
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o di
- legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, o di
- legname di Libocedrus decurrens Torr., laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o lavorato per la produzione di matite mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 82°C per un periodo di 7-8 giorni,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

1.2. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere Coniferales), escluso quello di Thuja L., in forma di:

- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere.

originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Messico, Taiwan USA,

Requisiti particolari

Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto

a) adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata da relativo marchio «HT» apposto sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) della direttiva 2000/29/CE,

oppure

b) adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, della direttiva 2000/29/CE. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

c) adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).

Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a:

a) adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE







Vegetali, prodotti vegetali e altre voci

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Requisiti particolari

- b) adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore).
- 1.3. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di *Thuja* L., ad eccezione del legname in forma di:
- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o di
- legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname,

originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname:

a) è privo di corteccia

oppure

b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti,

oppure

c) è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio «HT» sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE

oppure

 d) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

e) è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).









Vegetali, prodotti vegetali e altre voci

1.4. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di Thuja L. in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami.

originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Requisiti particolari

Constatazione ufficiale che il legname:

a) è ottenuto da legname rotondo scortecciato

oppure

 b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,

oppure

c) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

d) è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE.

- 1.5. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname in forma di:
- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o di
- legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Russia, Kazakistan e Turchia.

Constatazione ufficiale che il legname:

- a) è originario di zone notoriamente indenni da:
 - Monochamus spp. (specie non europee)
 - Pissodes spp. (specie non europee)
 - Scolytidae spp. (specie non europee).


Il nome della zona va indicato sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, nella casella «Luogo di origine»,

oppure

 b) è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere *Monochamus* spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm,

oppure

c) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti,







Vegetali, prodotti vegetali e altre voci

Requisiti particolari

oppure

d) è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio «HT» sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE,

oppure

e) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

f) è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).

- 1.6. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (*Coniferales*), ad eccezione del legname in forma di:
- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o di
- legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi terzi diversi da:

- Russia, Kazakistan e Turchia,
- paesi europei,
- Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname:

 a) è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere *Monochamus* spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm,

oppure

 è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti,

oppure

è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, del







Vegetali, prodotti vegetali e altre voci Requisiti particolari principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore), oppure d) è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%), oppure e) è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata dal relativo marchio «HT» apposto sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE. 1.7. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC Constatazione ufficiale che il legname: elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di a) è originario di zone notoriamente indenni da: piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da conifere - Monochamus spp. (specie non europee) (Coniferales) originario di: - Pissodes spp. (specie non europee) - Russia, Kazakistan e Turchia, - Scolytidae spp. (specie non europee) - paesi non europei diversi da Canada, Cina, Giappone, Il nome della zona va indicato sui certificati di cui Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et 2000/29/CE, nella casella «Luogo d'origine», al. è notoriamente presente. b) è stato ottenuto da legno rotondo scortecciato, oppure c) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura, oppure d) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE. Constatazione, comprovata da relativa

indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
	e) è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE.
2. Materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di paesi terzi, esclusa la Svizzera.	Il materiale da imballaggio in legno deve: - essere privo di corteccia, ad eccezione di qualsiasi numero di pezzi di corteccia che non superino i 3 centimetri di larghezza (indipendentemente dalla loro lunghezza), o, qualora superino i 3 centimetri di larghezza, che non superino i 50 cm² di superficie, e - essere soggetto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e - essere contrassegnato da un marchio ai sensi dell'allegato II della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, indicante che il materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, indicante che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato. Il primo trattino è applicato solo a partire dal 1º luglio 2009.
 2.1. Legname di <i>Acer saccharum</i> Marsh., compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legname: destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura; in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, originario degli USA e del Canada. 	Constatazione ufficiale che il legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.
2.2. Legname di <i>Acer saccharum</i> Marsh., destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura, originario degli USA e del Canada.	Constatazione ufficiale che il legname è originario di zone riconosciute indenni da <i>Ceratocystis virescens</i> (Davidson) Moreau ed è destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura.
 2.3. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., a eccezione del legname in forma di: piccole placche, ottenute completamente o in parte da detti alberi, 	Constatazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di esportazione ha riconosciuto indenne dall'Agrilus planipennis Fairmaire conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse,	b) è stato squadrato in modo da eliminare

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci Requisiti particolari cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di completamente la superficie rotonda. carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA. 2.4. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC Constatazione ufficiale che il legname: elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale piccole placche ottenuto completamente o in parte da per la protezione delle piante del paese di esportazione Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus ha riconosciuto indenne dall'Agrilus planipennis davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. e Pterocarya Fairmaire conformemente alle pertinenti norme rhoifolia Siebold & Zucc., originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di internazionali per le misure fitosanitarie; oppure Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA. b) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza. 2.5. Corteccia, separata dal tronco, di Fraxinus L., Constatazione ufficiale che la corteccia separata dal Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. e Pterocarya rhoifolia Siebold & a) è originaria di una zona che l'organizzazione nazionale Zucc. originaria del Canada, della Cina, del Giappone, per la protezione delle piante del paese di esportazione della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, ha riconosciuto indenne dall'*Agrilus planipennis* Fairmaire conformemente alle pertinenti norme di Taiwan e degli USA internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) è stata lavorata in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza. 3. Legname di Quercus L., ad eccezione del legname in Constatazione ufficiale che il legname: forma di: a) è stato squadrato in modo da eliminare completamente piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o la superficie arrotondata, oppure - fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro b) è stato scortecciato e il suo tenore di acqua, espresso in parti, in legno, comprese le doghe, ove esistano prove percentuale della materia secca, è inferiore al 20%, documentate che il legname è stato prodotto o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento di oppure una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti, c) è stato scortecciato e disinfettato mediante un adeguato ma compreso quello che non ha conservato la superficie trattamento termico ad aria o ad acqua. rotonda originale, originario degli USA. d) nel caso di legname segato, con o senza residui di corteccia attaccati, è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un

- 30 -



Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
	altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.
4. Soppresso.	
5. Legname di <i>Platanus</i> L., ad eccezione di quello in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA o dell'Armenia.	Constatazione ufficiale che il legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.
6. Legname di <i>Populus</i> L., ad eccezione di quello in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o	Constatazione ufficiale che il legname:
cascami, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del	- è scortecciato
continente americano.	oppure
	- è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.
7.1. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di:	Constatazione ufficiale che il legno
piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o	a) è stato prodotto da legname rotondo scortecciato,
cascami, ottenuti completamente o in parte da:	oppure
 Acer saccharum Marsh, originario degli USA e del Canada, Platanus L., originario degli USA o dell'Armenia, Populus L., originario del continente americano. 	 b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,
	oppure
	c) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE. Constatazione comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore),
	oppure
	d) è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
	mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE.
7.2. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da <i>Quercus</i> L. originario degli USA.	Constatazione ufficiale che il legname: a) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al
	di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,
	oppure
	 b) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE. Constatazione comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore),
	oppure
	c) è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE.
7.3. Corteccia separata dal tronco di conifere (<i>Coniferales</i>), originaria di paesi non europei.	Constatazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco:
	a) è stata sottoposta ad adeguata fumigazione con un prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore),
	oppure
	b) è stata sottoposta ad un adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per almeno 30 minuti, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE.
8. Legname utilizzato per fissare o sostenere un carico	Il legname deve:
diverso dal legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del	- essere privo di corteccia, ad eccezione di qualsiasi numero di pezzi di corteccia che non superino i 3

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di paesi terzi, esclusa la Svizzera.	centimetri di larghezza (indipendentemente dalla loro lunghezza), o, qualora superino i 3 centimetri di larghezza, che non superino i 50 cm² di superficie, nonché
	- essere soggetto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e
	- essere contrassegnato da un marchio ai sensi dell'allegato II della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, indicante che il legname è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato.
	Il primo trattino è applicato solo a partire dal 1° luglio 2009.
8.1. Vegetali di conifere (<i>Coniferales</i>), ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi non europei	Fermi restando i divieti applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il luogo di produzione è indenne da <i>Pissodes</i> spp. (specie non europee).
8.2. Vegetali di conifere (<i>Coniferales</i>), ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m, originari di paesi non europei	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi ai vegetali di cui all'allegato III A 1 e all'allegato IV A I 8.1, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il luogo di produzione è indenne da <i>Scolytidae</i> spp. (specie non europee).
9. Vegetali di <i>Pinus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 1 e all'allegato IV A I 8.1 e 8.2, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers né di <i>Scirrhia pini</i> Funk et Parker è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
10. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. e <i>Tsuga</i> Carr., destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 1 e all'allegato IV A I 8.1, 8.2 o 9, a seconda dei casi, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Melampsora medusae</i> Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
11.01. Vegetali di <i>Quercus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari degli USA.	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 2, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di zone riconosciute indenni da <i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz) Hunt.
11.1. Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L., ad	Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi non europei.	all'allegato III, parte A, punto 2, e all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 11.01, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Cronartium</i> spp. (specie non europee) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo completo di vegetazione.
11.2. Vegetali di <i>Castanea</i> Mill. e <i>Quercus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 2 e all'allegato IV A I 11.1, constatazione ufficiale:
	a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr,
	oppure
	b) che nessun sintomo di <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
11.3. Vegetali di <i>Corylus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari del Canada e degli	Constatazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati in vivaio e:
USA.	a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della direttiva 2000/29/CE nella rubrica "Dichiarazione supplementare"
	oppure
	b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller all'atto di ispezioni ufficiali eseguite sul luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della direttiva 2000/29/CE nella rubrica "Dichiarazione supplementare" e dichiarato indenne da <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller.
11.4. Vegetali di Fraxinus L., Juglans mandshurica	Constatazione ufficiale che i vegetali:
Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch., <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq. e <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc. destinati alla piantagione, eccetto le sementi e i vegetali in coltura tissutale, originari del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA	a) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione della piante ha riconosciuto indenne dall' <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
	oppure
	b) sono stati coltivati per un periodo di almeno due anni

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
	prima dell'esportazione in un luogo di produzione in cui non è stato osservato alcun indizio della presenza dell' <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire nel corso delle due ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli opportuni, anche immediatamente prima dell'esportazione.
12. Vegetali di <i>Platanus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari degli USA o dell'Armenia	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Ceratocystis fimbriata f. sp. Platani Walter è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
13.1. Vegetali di <i>Populus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi originari di paesi terzi	Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 3, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Melampsora medusae</i> Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
13.2. Vegetali di <i>Populus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi d'America	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 3 e all'allegato IV A I 13.1, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Mycosphaerella populorum</i> G. E. Thompson è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
14. Vegetali di <i>Ulmus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi dell'America settentrionale	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 11.4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di necrosi micoplasmatica del floema dell'olmo (Elm phlöem necrosis mycoplasm) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
15. Vegetali di <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill. <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei	Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18 e all'allegato III B 1 constatazione ufficiale: - che i vegetali sono originari di un paese notoriamente indenne da <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey, oppure
	- che i vegetali sono originari di una zona riconosciuta indenne da <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE e che nessun sintomo di <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
16. Dal 15 febbraio al 30 settembre, frutti di <i>Prunus</i> L., originari di paesi non europei	Constatazione ufficiale: - che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey,
	oppure
	- che i frutti sono originari di una zona riconosciuta





Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
	indenne da <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE;
	oppure
	- che, prima del raccolto e/o dell'esportazione, i frutti sono stati sottoposti ad adeguati controlli e trattamenti, atti a garantire che sono esenti da <i>Monilinia</i> spp.
16.1. Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi	I frutti sono privi di peduncoli e foglie e l'imballaggio reca un adeguato marchio di origine.
16.2. Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi.	Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, I, punti 16.1, 16.3, 16.4 e 16.5 constatazione ufficiale:
	a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da <i>Xanthomonas campestris</i> (tutti i ceppi patogeni per Citrus), conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE;
	oppure
	b) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Xanthomonas campestris</i> (tutti i ceppi patogeni per Citrus), conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della direttiva 2000/29/CE;
	oppure
	c) - che, conformemente ad un regime ufficiale di controllo e di esame, nessun sintomo della presenza di <i>Xanthomonas campestris</i> (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>) è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo,
	e
	che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato alcun sintomo della presenza di <i>Xanthomonas campestris</i> (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>),
	e
	che i frutti sono stati sottoposti ad idoneo trattamento, ad esempio a base di ortofenilfenato di sodio, menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 e 8 della direttiva 2000/29/CE,
	e
	che i frutti sono stati imballati in locali o centri di spedizione a tal fine registrati, oppure







Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
	 che è stato rispettato un sistema di certificazione riconosciuto equivalente alle disposizioni suddette, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE.
16.3. Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.4 e 16.5 constatazione ufficiale:
	a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da <i>Cercospora angolensis</i> Carv. & Mendes, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE; oppure
	b) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Cercospora angolensis</i> Carv. & Mendes, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della direttiva 2000/29/CE, oppure
	c) che nessun sintomo della presenza di <i>Cercospora</i> angolensis Carv. & Mendes è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo,
	e che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo.
16.4. Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di <i>Citrus aurantium</i> L., originari di paesi terzi.	Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, capitolo I, punti 16.1, 16.2, 16.3 e 16.5 constatazione ufficiale:
	a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus), conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE; oppure
	b) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus), conformemente alla procedura di cui agli articoli 7 o 8 della direttiva 2000/29/CE, oppure
	c) che nessun sintomo della presenza di <i>Guignardia</i> citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus) è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo, oppure
	d) che i frutti sono originari di un campo di produzione sottoposto a idoneo trattamento contro Guignardia

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
	citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus), e
	che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo.
16.5. Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi non europei nei quali siano note su tali frutti manifestazioni di	Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato III B 2 e 3 e all'allegato IV A I 16.1, 16.2 e 16.3, constatazione ufficiale:
Tephritidae (specie non europee)	a) che i frutti sono originari di zone notoriamente indenni degli organismi nocivi in questione, oppure, qualora questo requisito non possa essere soddisfatto,
	b) che nessun indizio della presenza degli organismi nocivi in questione è stato osservato nel luogo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, in occasione di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e che nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, indizi della presenza di detti organismi nocivi, oppure, qualora nemmeno questo requisito possa essere soddisfatto,
	 c) che, all'atto di un adeguato esame ufficiale su campione rappresentativo, i frutti sono risultati esenti dagli organismi nocivi di cui trattasi in qualsivoglia stadio del loro sviluppo, oppure, qualora nemmeno questo requisito possa essere soddisfatto,
	d) che i frutti sono stati sottoposti ad idoneo trattamento; vale a dire ad un qualsiasi trattamento ammissibile che preveda l'uso di vapore caldo, del freddo o di un raffreddamento rapido, dimostratosi efficace contro gli organismi nocivi di cui trattasi senza danneggiare il frutto, e, qualora un tale trattamento non sia disponibile, ad un trattamento chimico ammesso a norma della legislazione comunitaria.
17. Vegetali di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 9, 9.1 e 18, all'allegato III B 1 o all'allegato IV A I 15, constatazione ufficiale:
	a) che i vegetali sono originari di paesi riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE;
	oppure
	b) che i vegetali sono originari di zone indenni da organismi nocivi stabilite in relazione a Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
	direttiva 2000/29/CE,
	oppure
	c) che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
18. Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi, e vegetali di <i>Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea</i> spp. e <i>Strelitziaceae</i> , con radici o con terreno di coltura aderente o associato	Fermi restando i divieti applicabili se del caso ai vegetali di cui all'allegato III A 16 constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di paesi notoriamente indenni da <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel et al. e <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne, oppure
	b) che campioni rappresentativi di terra e di radici prelevati dal luogo di produzione sono stati sottoposti, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel et al. e <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne, e all'atto di dette prove sono risultati indenni da tali organismi nocivi.
19.1. Vegetali di <i>Crataegus</i> L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev.	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e all'allegato IV A I 15 e 17, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev. è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
19.2. Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi sui generi di cui trattasi.	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18, o all'allegato IV A I 15 e 17, constatazione ufficiale che nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato sui vegetali del luogo
Gli organismi nocivi di cui sopra sono:	di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
 - per Fragaria L.: - Phytophtora fragariae Hickman var. fragariae, - Arabic mosaic virus, - Raspberry ringspot virus, - Strawberry crinkle virus, - Strawberry latent ringspot virus, - Strawberry mild yellow edge virus, - Tomato black ring virus, - Xanthomonas fragariae Kennedy et King; - per Malus Mill.: - Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.; - per Prunus L.: - Apricot chorotic leafroll mycoplasm, - Xanthomonas campestris pv. prunis (Smith) Dye; - per Prunus persica (L.) Batsch: - Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.; - per Pyrus L.: 	compress.

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
 - Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.; - per Rubus L.: - Arabis mosaic virus, - Raspberry ringspot virus, - Strawberry latent ringspot virus, - Tomato black ring virus; - per tutte le specie: altri virus ed organismi virus-simili, non europei. 	
20. Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill. et <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Pear decline mycoplasm	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18 e all'allegato IV A I 15, 17 e 19.2, constatazione ufficiale che negli ultimi tre cicli vegetativi completi si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infezione da Pear decline mycoplasm.
21.1. Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 18 e all'allegato IV A I 19. 2, constatazione ufficiale: a) che i vegetali, ad eccezione delle piantine germogliate da semi:
- Strawberry latent "C" virus, - Strawberry vein banding virus, - Strawberry witches' broom mycoplasm.	 hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure
	 provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova,
	b) che dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.
21.2. Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 18 e all'allegato IV A I 19.2 e 21.1, constatazione ufficiale:
	a) che nessun sintomo di <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure
	b) che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
	lettera a) del presente punto o sono stati sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e sono risultati indenni da <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie.
21.3. Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 18 e all'allegato IV A I 19.2, 21.1 e 21.2, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Anthonomus signatus</i> Say e d' <i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling).
22.1. Vegetali di <i>Malus</i> Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi su <i>Malus</i> Mill.	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18, e all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 15, 17 e 19.2 constatazione ufficiale:
Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:	a) che i vegetali:
- Cherry rasp leaf virus (American), - Tomato ringspot virus.	 hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure
	 provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova,
	b) che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.
22.2. Vegetali di <i>Malus</i> Mill. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Apple proliferation mycoplasm	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18, all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 15, 17, 19.2 e 22.1, constatazione ufficiale:
	a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Apple proliferation mycoplasm, oppure
	b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:
	 hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficialmente riguardanti almeno l'Apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure provengono in linea diretta da materiali conservati
	provengono in inica diretta da materian conscivati

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci Requisiti particolari in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno l'Apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove, bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dall'Apple proliferation mycoplasm è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze. 23.1. Vegetali delle seguenti specie di Prunus L., destinati Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di all'allegato III A 9 e 18 e all'allegato IV A I 15 e 19.2, paesi nei quali siano note manifestazioni di Plum pox constatazione ufficiale: a) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi: - Prunus amygdalus Batsch, - Prunus armeniaca L., - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un - Prunus blireiana Andre, - Prunus brigantina Vill., - Prunus cerasifera Ehrh., - Prunus cistena Hansen, - Prunus curdica Fenzul et Fritsch., - Prunus domestica ssp. domestica L. - Prunus domestica ssp. Insititia (L.) C. K. Schneid., prove, oppure - Prunus domestica ssp. Italica (Borkh.) Hegi., - Prunus glandulosa Thunb.,

- Prunus maritima Marsh - Prunus mume Sieb et Zucc.,

- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,

- Prunus holosericea Batal.,

- Prunus hortulana Bailey,

- Prunus japonica Thunb.,

- Prunus nigra Ait..
- Prunus persica (L.) Batsch, - Prunus salicina L.,
- Prunus sibirica L.,
- Prunus simonii Carr.,
- Prunus spinosa L.,
- Prunus tomentosa Thunb.,
- Prunus triloba Lindl.,
- altre specie di Prunus L. sensibili al Plum pox virus.
- 23.2. Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione:
- a) originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi su Prunus L.
- b) ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi
- c) ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi

Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:


- sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette
- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove.
- b) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dal Plum pox virus è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.
- c) che si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione che abbiano mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus od agenti patogeni virus-simili.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18 o all'allegato IV A I 15, 19.2 e 23.1, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali:

– 42. -

- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure



- per il caso di cui alla lettera a):
- Tomato ringspot virus;
- per il caso di cui alla lettera b):
 - Cherry rasp leaf virus (American),
 - Peach mosaic virus (American),
 - Peach phony rickettsia,
 - Peach rosette mycoplasm,
 - Peach yellows mycoplasm,
 - Plum line pattern virus (American),
 - Peach X-disease mycoplasm;
- per il caso di cui alla lettera c):
 - Little cherry pathogen
- 24. Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione,
- a) originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi su Rubus L.
- b) ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi

Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:

- per il caso di cui alla lettera a):
 - Tomato ringspot virus,
 - Black raspberry latent virus,
 - Cherry leafroll virus,
 - Prunus necrotic ringspot virus;
- per il caso di cui alla lettera b):
 - Raspberry leaf curl virus (American),
 - Cherry rasp leaf virus (American).

Requisiti particolari

- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova,
- b) che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 19.2:

- a) i vegetali sono esenti da afidi e da loro uova,
- b) constatazione ufficiale:
 - aa) che i vegetali
 - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure
 - provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi, nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova,
 - bb) che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

25.1. Tuberi di Solanum tuberosum L., originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

Fermi restando i divieti applicabili ai tuberi di cui all'allegato III A 10, 11 e 12, constatazione ufficiale:

a) che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (razze diverse dalla razza 1, corrispondente alla razza comune europea) e che nessun sintomo di Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival è stato osservato né sul luogo di produzione, né nelle immediate vicinanze, per tutta la durata di un periodo adeguato,







Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
	b) che nel paese d'origine risultano rispettate disposizioni, riconosciute equivalenti a quelle della Comunità, per la lotta contro <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE.
25.2. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L.	Ferme restando le disposizioni di cui all'allegato III A 10, 11 e 12 e all'allegato IV A I 25.1, constatazione ufficiale:
	a) che i tuberi sono originari di paesi notoriamente indenni da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., oppure
	b) che nel paese d'origine risultano rispettate disposizioni riconosciute equivalenti a quelle della Comunità per la lotta contro <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE.
25.3. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., ad eccezione delle patate di primizia, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni del Potato spindle tuber viroid	Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato III A 10, 11 e 12 e all'allegato IV A I 25.1 e 25.2, soppressione della facoltà germinativa.
25.4. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione	Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato III A 10, 11 e 12 e all'allegato IV A 25.1, 25.2 e 25.3, constatazione ufficiale che i tuberi sono originari di un campo di produzione notoriamente indenne da <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens e <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens
	e
	aa) che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, oppure
	bb) nelle zone i cui è nota la presenza di <i>Pseudomonas</i> solanacearum (Smith) Smith, che i tuberi sono originari di un luogo di produzione indenne da <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, oppure ritenuto indenne a seguito dell'applicazione di un idoneo procedimento inteso ad eradicare <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith e che sia stato stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE
	cc) che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, oppure
	dd) nelle zone in cui è nota la presenza di <i>Meloidogyne</i> chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen,
	- che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden








Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
	et al. (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen in base ad un'indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospite in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure
	- che dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale manifestazione di indizi patologici indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché ad ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione, conformemente alle disposizioni in materia di chiusura della direttiva 66/403/CEE del Consiglio, e che non è stato osservato nessun indizio di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen.
25.4.1. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., a eccezione di quelli destinati alla piantagione	Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato III, parte A, punto 12 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.1, 25.2 e 25.3, constatazione ufficiale che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni dallo <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith.
25.4.2. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L.	Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato III, parte A, punti 10, 11 e 12 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 e 25.4.1, constatazione ufficiale che:
	a) i tuberi sono originari di un paese notoriamente indenne dalla <i>Scrobipalpopsis solanivora</i> Povolny; oppure
	b) i tuberi sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne dalla <i>Scrobipalpopsis solanivora</i> Povolny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.
25.5. Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Potato stolbur mycoplasm	Fermi restando i divieti applicabili ai tuberi di cui all'allegato III A 10, 11, 12 e 13, e all'allegato IV A I 25.1, 25.2, 25.3 e 25.4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Potato stolbur mycoplasm è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
25.6. Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di <i>Solanum tuberosu</i> m L. e delle sementi di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex. Farw., originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Potato spindle tuber viroid	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 11 e 13, e all'allegato IV A I 25.5, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Potato spindle tuber viroid è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
25.7. Vegetali di Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L. e Solanum melongena, destinati alla piantagione, ad	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 11 e 13 e all'allegato IV A I 25.5 e 25.6, se del caso, constatazione ufficiale:
eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith	a) che i vegetali sono originari di zone indenni da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, oppure
	b) che nessun indizio di <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
25.8. Soppresso	
26. Vegetali di <i>Humulus lupulus</i> L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke e Berthold e <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn è stato osservato sul luppolo nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
27.1. Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul.,	Constatazione ufficiale:
Dianthus L. e Pelargonium l'Hérit. ex Ait., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	a) che nessun indizio di <i>Heliothis armigera</i> (Hübner) o <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure
	b) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi nocivi.
27.2. Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. et <i>Pelargonium</i> l'Herit. ex Ait., ad eccezione delle sementi.	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, constatazione ufficiale:
delle sellenti.	a) che nessun indizio di <i>Spodoptera eridiana</i> Cramer, <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith o <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure
	b) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi nocivi.
28. Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1 e 27.2, constatazione ufficiale:
	a) che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rivelatisi, all'atto di prove virologiche, esente da Chrysanthemum stunt viroid, oppure provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10% almeno si è rivelato esente da Chrysanthemum stund viroid all'atto di un controllo ufficiale effettuato al momento della fioritura,
	b) che i vegetali e le talee:
	- provengono da ditte ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi precedenti la spedizione, nelle quali nessun sintomo di <i>Puccinia</i>

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
	horiana Hennings è stato osservato durante tale periodo e nelle cui immediate vicinanze non si siano manifestati sintomi di <i>Puccinia horiana</i> Hennings durante i tre mesi precedenti l'esportazione, oppure
	- sono stati sottoposti ad idoneo trattamento contro Puccinia horiana Hennings,
	c) che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né sui vegetali da cui provengono, oppure che nel caso di talee con radici, nessun sintomo di Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né nell'ambiente circostante.
28.1. Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. e <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.), Karsten ex Farw., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 13 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.5, 25.6, 25.7, 27.1, 27.2 e 28, constatazione ufficiale:
	a) che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un paese indenne dal Chrysanthemum stem necrosis virus; oppure
	b) che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne dal Chrysanthemum stem necrosis virus conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure
	c) che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione riconosciuto indenne dal Chrysanthemum stem necrosis virus e controllato attraverso ispezioni ufficiali e, se del caso, mediante esami.
29. Vegetali di <i>Dianthus</i> L., destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1 e 27.2 constatazione ufficiale:
	- che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate esenti da <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr e Burkholder e <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenw.) Van Beyma all'atto di prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli ultimi due anni,
	- che nessun sintomo degli organismi nocivi di cui sopra è stato osservato sui vegetali.
30. Bulbi di <i>Tulipa</i> L. e <i>Narcissus</i> L., ad eccezione di quelli per i quali è dimostrato, dalle caratteristiche dell'imballaggio o da altri elementi, che sono destinati alla vendita diretta ad un consumatore finale non interessato alla produzione professionale di fiori recisi	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Ditylerichus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.







Requisiti particolari

- 31. Vegetali di Pelargonium l'Hérit. ex Ait., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Tomato ringspot
- a) nei quali non sono notoriamente presenti Xiphinema americanum Cobb sensu lato (popolazioni non
- europee) o altri vettori di Tomato ringspot virus
- Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1 e 27.2

constatazione ufficiale che i vegetali:

- a) provengono direttamente da luoghi di produzione nei quali non siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus, oppure
- b) derivano, al massimo da quattro generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot virus e sottoposte ad un sistema ufficialmente approvato di test virologici
- b) nei quali sono notoriamente presenti Xiphinema americanum Cobb sensu lato (popolazione non europee) o altri vettori di Tomato ringspot virus

constatazione ufficiale che i vegetali:

- a) provengono direttamente da luoghi di produzione nei quali non siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus né sul suolo, né sui vegetali, oppure
- b) derivano, al massimo da due generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot e sottoposte ad un sistema, ufficialmente approvato, di test virologici.
- 32.1. Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di:
- bulbi,
- cormi.
- vegetali della famiglia delle Gramineae,
- rizomi,
- tuberi,

originari di paesi terzi nei quali siano note manifestazioni di Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch)

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, 27.2, 28 e 29, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati in vivaio e:

a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 e 8 della direttiva 2000/29/CE nella rubrica "Dichiarazione supplementare"

oppure

b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della direttiva 2000/29/CE nella rubrica "Dichiarazione supplementare" e dichiarato indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione;

oppure

c) immediatamente prima dell'esportazione i vegetali hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch)







Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
	e sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch). Nei certificati di cui agli articoli 7 o 8 della direttiva 2000/29/CE va specificato il trattamento applicato
32.2. Fiori recisi di <i>Dendranthema</i> (DC) Des. Moul., <i>Dianthus</i> L., <i>Gypsophila</i> L. e <i>Solidago</i> L., e ortaggi a foglia di <i>Apium graveolens</i> L. e <i>Ocimum</i> L.	Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia:
	- sono originari di un paese indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch),
	oppure
	- immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch)
32.3. Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di:bulbi,	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, 27.2, 28, 29 e 32.1, constatazione ufficiale:
- cormi,	a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente
- vegetali della famiglia delle <i>Gramineae</i> ,	indenne da <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess);
- rizomi,	oppure
- sementi,	b) che nessun sintomo di Liriomyza huidobrensis
- tuberi, originari di paesi terzi	(Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) è stato osservato nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto;
	oppure
	c) che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) ed hanno ricevuto un idoneo trattamento contro <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)
33. Vegetali con radici, piantati o destinati alla piantagione, coltivati all'aperto	Constatazione ufficiale che il luogo di produzione è notoriamente indenne da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.
34. Terra e terreno di coltura aderenti o associati ai vegetali, costituiti integralmente o parzialmente di terra o di sostanze solide organiche, quali parti di vegetali, humus, compresa torba e corteccia, oppure costituiti parzialmente di qualsiasi altra sostanza solida inorganica, destinati ad assicurare la sopravvivenza dei vegetali ed originari di:	Constatazione ufficiale: a) il terreno di coltura, al momento della piantagione: - non conteneva terra e materie organiche, oppure - era esente da insetti e nematodi nocivi ed era stato sottoposto ad idoneo esame o trattamento termico o fumigazione atti ad assicurare che fosse esente da altri

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci Requisiti particolari organismi nocivi, oppure - Turchia, - era stato sottoposto ad idoneo trattamento termico o - Bielorussia, Georgia, Moldavia, Russia, Ucraina, fumigazione atti ad eliminare gli organismi nocivi, e paesi non europei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia b) dopo la piantagione: - sono state prese adeguate misure per far sì che il terreno di coltura rimanesse esente da organismi nocivi, oppure - nelle due settimane precedenti la spedizione, i vegetali sono stati liberati del terreno di coltura fino a lasciarne soltanto il quantitativo minimo necessario per la loro sopravvivenza durante il trasporto e, se sono stati ripiantati, il terreno di coltura usato a tale scopo rispondeva ai requisiti di cui alla lettera a). 35.1. Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Beet curly piantagione, ad eccezione delle sementi top virus (isolati non europei) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo. 35.2. Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi all'allegato VI A I 35.1, constatazione ufficiale: nei quali siano note manifestazioni di Beet leaf curl virus a) che nella zona di produzione non sono note manifestazioni di Beet leaf curl virus, e b) che nessun sintomo di Beet leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo. 36.1. Vegetali destinati alla piantagione ad eccezione di: Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 e 32.3, - bulbi, constatazione ufficiale che i vegetali di cui alla prima colonna sono stati coltivati in vivaio e: - cormi, - rizomi, a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione - sementi, ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny - tuberi. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui originari di paesi terzi certificati di cui agli articoli 7 o 8 della direttiva 2000/29/CE nella rubrica "Dichiarazione supplementare" oppure b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio nazionale competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della direttiva 2000/29/CE nella rubrica "Dichiarazione supplementare" e dichiarato indenne da Thrips palmi Karny all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno

- 50 -

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
	mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione;
	oppure
	c) immediatamente prima dell'esportazione hanno ricevuto un idoneo trattamento contro <i>Thrips palmi</i> Karny e sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Thrips palmi</i> Karny. Nei certificati di cui all'articolo 7 o all'articolo 8 della direttiva 2000/29/CE va specificato il trattamento applicato
36.2. Fiori recisi della famiglia delle <i>Orchidacee</i> e frutti di <i>Momordica</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L., originari di paesi terzi	Constatazione ufficiale che i fiori recisi e i frutti: - sono originari di un paese indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny, oppure
	immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da Thrips palmi Karny
37. Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei	Fermi restando i divieti applicabili se del caso, ai vegetali di cui all'allegato III A 17, constatazione ufficiale:
cecezione dene sementi, originari di paesi non europei	a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Palm lethal yellowing mycoplasm e da Cadang-Cadang viroid, e che nessun sintomo è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure
	b) che nessun sintomo di Palm lethal yellowing mycoplasm e di Cadang-Cadang viroid è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, che si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare una contaminazione dai patogeni, e che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento per liberarli da <i>Myndus crudus</i> Van Duzee,
	c) nel caso di vegetali in coltura tessutale, che i vegetali sono stati ottenuti da altri vegetali che hanno soddisfatto i requisiti di cui alle lettere a) o b).
37.1. Vegetali di <i>Palmae</i> , destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf	Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 17, e i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 37, constatazione ufficiale che i vegetali: a) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un paese notoriamente indenne dalla <i>Paysandisia archon</i>
	(Burmeister); oppure b) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne dalla <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
	c) per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione sono stati coltivati in un luogo di produzione:
	- registrato e sorvegliato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine,
	- in cui i vegetali erano collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione della <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) o soggetto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati, e
	 in cui non è stato osservato alcun indizio della presenza della Paysandisia archon (Burmeister) nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli opportuni, anche immediatamente prima dell'esportazione
38.1. Vegetali di <i>Camellia</i> L., destinati alla piantagione,	Constatazione ufficiale:
ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei	a) che i vegetali sono originari di zone nelle quali non sono note manifestazioni di <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn, oppure
	b) che nessun sintomo di <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, su piante in fiore.
38.2. Vegetali di <i>Fuchsia</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari degli USA o del Brasile	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer è stato osservato nel luogo di produzione e che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati ispezionati e sono risultati indenni da <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer.
39. Alberi e arbusti, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e dei vegetali in coltura tessutale, originari di paesi terzi, ad eccezione dei paesi europei e mediterranei	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 e 18, all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1 e 38.2, constatazione ufficiale che i vegetali:
	- sono puliti (vale a dire senza frammenti di vegetali) e privi di fiori e frutti,
	- sono cresciuti in vivaio, e
	- sono stati sottoposti ad ispezione in tempi opportuni e prima dell'esportazione, e trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e sono inoltre risultati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.
40. Alberi e arbusti a foglia caduca, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e dei vegetali in coltura tessutale, originari di paesi terzi ad eccezione dei paesi europei e mediterranei	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 2, 3, 9, 15, 16, 17 e 18, all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 e 45.1,



Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
	constatazione ufficiale che i vegetali sono in riposo vegetativo e privi di foglie
41. Vegetali annuali e biennali, eccetto <i>Gramineae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi diversi dai paesi europei mediterranei	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 11 e 13, e all'allegato IV A I 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1 e 35.2, constatazione ufficiale che i vegetali:
	- sono stati coltivati in vivaio,
	- sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, e
	- sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e
	- trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e
	- trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.
42. Vegetali della famiglia <i>Gramineae</i> di erbe perenni ornamentali delle sottofamiglie <i>Bambusoideae</i> , <i>Panicoideae</i> e dei generi <i>Buchloe</i> , <i>Bouteloua</i> Lag.,	Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 33 e 34 constatazione ufficiale che i vegetali:
Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechioa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris	- sono stati coltivati in vivaio, e
L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. e Uniola L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi,	- sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, e
originari di paesi diversi dai paesi europei e mediterranei	- sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e
	- trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e
	- trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.
43. Vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei	Ferme restando le disposizioni applicabili a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 e 18, all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 e 42, constatazione ufficiale:
	a) che i vegetali, compresi quelli raccolti direttamente da habitat naturali, sono stati coltivati, tenuti e curati per almeno due anni consecutivi prima della spedizione in vivai registrati e soggetti a controlli ufficiali,
	b) che i vegetali dei vivai di cui alla lettera a):
	aa) almeno durante il periodo menzionato alla lettera a):
	 sono stati posti in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra,
	- sono stati sottoposti ad idonei trattamenti atti a garantire l'assenza di ruggini non europee; la

Requisiti particolari

sostanza attiva, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 7 della direttiva 2000/29/CE alla voce "disinfestazione e/o trattamento di disinfezione",

- sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno, ad intervalli opportuni, per l'accertamento della presenza degli organismi nocivi in questione, vale a dire quelli elencati negli allegati della direttiva 2000/29/CE, tali ispezioni, che devono essere effettuate anche sulle piante nelle immediate vicinanze dei vivai di cui alla lettera a), devono essere eseguite almeno mediante esame oculare di ciascun filare del campo o del vivaio o mediante esame oculare di tutte le parti che fuoriescono dal substrato di coltura reperendo, con scelta casuale, un campione di almeno 300 vegetali di un genere, se quest'ultimo non comprende più di 3.000 vegetali, oppure del 10% dei vegetali di un genere, se quest'ultimo comprende più di 3.000 vegetali,
- sono risultati esenti, all'atto delle ispezioni, dagli organismi nocivi in questione menzionati nel precedente trattino, i vegetali infestati devono essere eliminati, i rimanenti devono essere sottoposti, se del caso, ad un trattamento adeguato, ed inoltre trattenuti per un periodo che consenta di accertare l'assenza degli organismi nocivi citati,
- sono stati piantati in un substrato di coltura artificiale che non sia stato utilizzato in precedenza o in un substrato di coltura naturale trattato, mediante fumigazione o altro idoneo trattamento tecnico, dopo il che sono stati esaminati e risultati esenti da organismi nocivi,
- sono stati tenuti in condizioni atte a garantire che il substrato di coltura rimanesse esente da organismi nocivi e nelle due settimane precedenti la spedizione sono stati:
- scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e conservati a radice nuda,
- scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e ripiantati in un substrato di coltura rispondente ai requisiti fissati al punto aa), quinto trattino, oppure
- sottoposti ad idonei trattamenti atti a garantire che il substrato di coltura è esente da organismi nocivi; la sostanza attiva, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 7 della direttiva 2000/29/CE alla voce "disinfestazione e/o trattamento di disinfezione",








Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
	bb) sono imballati in contenitori chiusi, ufficialmente sigillati, sui quali deve essere apposto il numero di registrazione del vivaio, che dev'essere riprodotto sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 7 della direttiva 2000/29/CE alla voce "dichiarazione supplementare", per consentire l'identificazione della partita.
44. Vegetali di erbacee perenni destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, delle famiglie Caryophyllaceae (tranne <i>Dianthus</i> L.), Compositae (tranne <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul.), <i>Cruciferae</i> , <i>Leguminosae</i> e <i>Rosaceae</i> (tranne <i>Fragaria</i> L.), originari di paesi terzi, ad eccezione dei paesi europei e mediterranei	Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 32.1, 32.2, 32.3, 33 e 34, constatazione ufficiale che i vegetali: - sono stati coltivati in vivaio, - sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, e - sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e - trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virusimili, e - trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.
45.1. Vegetali di specie erbacee e vegetali di <i>Ficus</i> L. e <i>Hibiscus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi, originari di paesi non europei	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 e 36.1, constatazione ufficiale che i vegetali: a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della direttiva 2000/29/CE nella rubrica "Dichiarazione supplementare"; oppure b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio nazionale competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della direttiva 2000/29/CE nella rubrica "Dichiarazione supplementare" e dichiarato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane nel corso delle nove settimane precedenti l'esportazione; oppure c) qualora nel luogo di produzione sia stata riscontrata la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee), i vegetali detenuti o prodotti in tale luogo di

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
	garantire l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee); successivamente lo stesso luogo di produzione deve essere risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure per l'eradicazione di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee), sia all'atto di ispezione ufficiali eseguite settimanalmente nelle nove settimane precedenti l'esportazione sia nell'ambito di controlli effettuati nello stesso periodo. Nei certificati di cui agli articoli 7 o 8 della direttiva 2000/29/CE va specificato il trattamento applicato.
45.2. Fiori recisi di <i>Aster</i> spp., <i>Eryngium</i> L., <i>Gypsophila</i> L., <i>Hypericum</i> L., <i>Lisianthus</i> L., <i>Rosa</i> L., <i>Solidago</i> L., <i>Trachelium</i> L., e ortaggi a foglia di <i>Ocimum</i> L., originari	Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia
di paesi non europei	- sono originari di un paese indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee)
	oppure
	- immediatamente prima dell'esportazione, sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee)
45.3. Vegetali di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Tomato Yellow Leaf Curl Virus:	Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 13 e all'allegato IV A I 25.5, 25.6 e 25.7
a) dove non è nota la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn	constatazione ufficiale che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali
b) dove è nota la presenza di Bemisia tabaci Genn.	constatazione ufficiale:
	a) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali e:
	aa) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Bemisia tabaci</i> Genn, oppure
	bb) che il luogo di produzione è risultato indenne da Bemisia tabaci Genn all'atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l'esportazione.
	oppure
	b) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sul luogo di produzione e che quest'ultimo è stato sottoposto ad idoneo trattamento e ad un regime di controllo per accertare l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn.
46. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei bulbi, dei tuberi, dei cormi e dei rizomi, originari di paesi nei quali sono notoriamente presenti determinati organismi nocivi	Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 13 e all'allegato IV A I 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44, 45, 45.1, 45.2 e 45.3:
Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:	

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
- Bean golden mosaic virus,	
- Cowpea mild mottle virus,	
- Lettuce infectious yellows virus,	
- Pepper mild tigré virus,	
- Squash leaf curl virus,	
- altri virus trasmessi da <i>Bemisia tabaci</i> Genn.	
a) Dove non è nota la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) o di altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi	constatazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi di cui trattasi è stato osservato sui vegetali durante il completo ciclo vegetativo,
b) Dove è nota la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) o di altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi.	constatazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi di cui trattasi è stato osservato sui vegetali durante un adeguato periodo, e:
	a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi, oppure
	b) che il luogo di produzione è risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi all'atto di ispezioni ufficiali effettuate in tempi opportuni, oppure
	c) che i vegetali sono sottoposti ad idoneo trattamento atto ad eradicare <i>Bemisia tabaci</i> Genn.
47. Sementi di <i>Helianthus annuus</i> L.	Constatazione ufficiale:
	a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. e de Toni, oppure
	b) che le sementi, ad eccezione di quelle prodotte da varietà resistenti a tutte le razze di <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni. presenti nella zona di produzione, sono state sottoposte ad idoneo trattamento contro <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni.
48. Sementi di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw.	Constatazione ufficiale che le sementi sono state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE e
	a) che le sementi sono originarie di zone nelle quali Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye e Potato spindle tuber viroid non sono notoriamente presenti, oppure
	b) che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nocivi è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante il loro ciclo vegetativo completo, oppure
	c) che le sementi sono state sottoposte ad una prova

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
	ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in parola, effettuata su un campione rappresentativo ed in base a metodi idonei, e all'atto di tale prova sono risultate esenti dai citati organismi nocivi.
49.1. Sementi di <i>Medicago sativa</i> L.	Constatazione ufficiale:
	a) che nessun sintomo di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresentativo non hanno evidenziato la presenza di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev, oppure
	b) che prima dell'esportazione è stata effettuata una fumigazione.
49.2. Sementi di <i>Medicago sativa</i> L., originarie di paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Clavibacter</i>	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 49.1, constatazione ufficiale:
michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.	a) che durante gli ultimi dieci anni non sono state osservate manifestazioni di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al., né nell'azienda, né nelle immediate vicinanze,
	b) - che la coltura appartiene ad una varietà riconosciuta, molto resistente a <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al., oppure
	 che al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto ciclo vegetativo completo della semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente, oppure
	- che il contenuto di materie inerti, determinato conformemente alle norme relative alla certificazione delle sementi commercializzate nella Comunità, non supera, in peso lo 0,1%,
	c) che nessun sintomo di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al. è stato osservato nel luogo di produzione o in colture adiacenti di <i>Medicago sativa</i> L. durante l'ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi,
	d) che la coltura è avvenuta su un campo non utilizzato per la produzione di <i>Medicago sativa</i> L. durante i tre anni precedenti la semina.
50. Sementi di <i>Oryza sativa</i> L.	Constatazione ufficiale:
	a) che le sementi sono state ufficialmente sottoposte ad adeguate prove nematologiche e sono risultate esenti da <i>Aphelenchoïdes besseyi</i> Christie, oppure
	b) che le sementi sono state sottoposte ad un idoneo trattamento con acqua calda o ad un altro adeguato trattamento contro <i>l'Aphelenchoïdes besseyi</i> Christie.









Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
51. Sementi di <i>Phaseolus</i> L.	Constatazione ufficiale:
	a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye, oppure
	b) che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tali esami, è risultato esente da <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye.
52. Sementi di <i>Zea mays</i> L.	Constatazione ufficiale:
	a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da d' <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye, oppure
	b) che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tale esame, è risultato esente da <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye.
53. Sementi dei generi <i>Triticum Secale</i> e X <i>Triticosecale</i> originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli USA, dove è nota la presenza di <i>Tilletia indica</i> Mitra	Constatazione ufficiale che le sementi sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Tilletia indica</i> Mitra. Il nome della zona deve essere menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 7 della direttiva 2000/29/CE.
54. Semi dei generi <i>Triticum</i> , <i>Secale</i> e <i>X Triticosecale</i> originari dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli USA, dove è nota la presenza di Tilletia indica Mitra	Constatazione ufficiale: i) che i semi sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Tilletia indica</i> Mitra. Il nome della zona o delle zone deve essere menzionato nella rubrica "Provenienza" del certificato fitosanitario di cui all'articolo 7 della direttiva 2000/29/CE, oppure
	ii) che nessun sintomo di <i>Tilletia indica</i> Mitra è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo e che campioni rappresentativi dei semi sono stati prelevati al momento della raccolta e prima della spedizione e trovati esenti da <i>Tilletia indica</i> Mitra all'atto di tali prove, l'ultima delle quali deve essere menzionata, con la dicitura "controllati e risultati indenni da <i>Tilletia indica</i> Mitra", nella rubrica "Denominazione del prodotto" del certificato fitosanitario di cui all'articolo 7 della direttiva 2000/29/CE.







Sezione II VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI DI ORIGINE COMUNITARIA

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
1. Soppresso	
2. Legname di <i>Platanus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	a) Constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ceratocystis fimbriata</i> f.sp. <i>platani</i> Walter, oppure
	b) constatazione comprovata dal marchio "Klin-dried", "K. D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.
3. Soppresso	
4. Vegetali di <i>Pinus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Scirrhia pini</i> Funk et Parker è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
5. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. e <i>Tsuga</i> Carr. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato IV A II 4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Melampsora medusae</i> Thümen è stato osservato nel luogo di produzione nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
6. Vegetali di <i>Populus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Melampsora medusae</i> Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
7. Vegetali di <i>Castanea</i> Mill. et <i>Quercus</i> L., destinati alla	Constatazione ufficiale:
piantagione, ad eccezione delle sementi	a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, oppure
	b) che nessun sintomo di <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
8. Vegetali di <i>Platanus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Ceratocystis fimbriata</i> f. sp. <i>platani</i> Walter, oppure
	орриго





nessun sintomo di <i>Ceratocystis fîmbriata</i> f. sp. ani Walter è stato osservato nel luogo di produzione lle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo etativo completo. tazione ufficiale: i vegetali sono originari di zone riconosciute nni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. ormemente alla procedura di cui all'articolo 18, grafo 2, della direttiva 2000/29/CE, oppure sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di uzione e nelle immediate vicinanze che entavano sintomi di <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) sl. et al.
i vegetali sono originari di zone riconosciute mi da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. ormemente alla procedura di cui all'articolo 18, grafo 2, della direttiva 2000/29/CE, oppure sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di uzione e nelle immediate vicinanze che entavano sintomi di <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.)
i vegetali sono originari di zone notoriamente mi da <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma neiphila</i> (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, Citrus enation woody gall e Citrus tristeza virus (ceppi pei), oppure i vegetali sono stati ottenuti nel rispetto di un ma di certificazione che richieda che essi engano in linea diretta da materiali conservati in izioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali urdanti almeno Citrus tristeza virus (ceppi europei) trus vein enation woody gali, mediante indicatori opriati o metodi equivalenti riconosciuti ormemente alla procedura di cui all'articolo 18, grafo 2, della direttiva 2000/29/CE e che la coltura a avuto luogo permanentemente in una serra a a di insetti o in una gabbia isolata, nelle quali non tato osservato nessun sintomo di <i>Spiroplasma citri</i> ito <i>et al., Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli et shvili, Citrus tristeza virus (ceppi europei) e Citrus enation woody gall, oppure vegetali: no stati ottenuti nel rispetto di un sistema di rtificazione che richieda che essi provengano in ea diretta da materiali conservati in condizioni eguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti neno Citrus vein enation woddy gali e Citrus steza virus (ceppi europei), mediante indicatori propriati o metodi equivalenti riconosciuti informemente alla procedura di cui all'articolo 18, ragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, e risultati, l'atto di tali prove, esenti almeno da Citrus tristeza rus (ceppi europei) e come tali certificati in test dividuali effettuati secondo i metodi menzionati in esto paragrafo,
in the printer of a state of the printer of the pri







Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
	(Petri) Kanchaveli et Gikashvili, Citrus vein enation woody gall e Citrus tristeza virus (ceppi europei), è stato osservato dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
11. Vegetali di <i>Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea</i> spp. e <i>Strelitziaceae</i> , con radici o con terreno di coltura aderente o associato	Constatazione ufficiale: a) che nessuna contaminazione da <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne è stata osservata nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) che terra e radici di vegetali sospetti sono stati sottoposti, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo
	completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne e sono risultati esenti da tale organismo nocivo all'atto di dette prove.
12. Vegetali di Fragaria L., Prunus L. et Rubus L.,	Constatazione ufficiale:
destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da determinati organismi nocivi, oppure
	b) che nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato su vegetali sul luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
	Gli organismi nocivi di cui sopra sono:
	- per <i>Fragaria</i> L.:
	 - Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae, - Arabis mosaic virus,
	- Raspberry ringspot virus,
	- Strawberry crinkle virus,
	- Strawberry latent ringspot virus,
	- Strawberry mild yellow edge virus,
	- Tomato black ring virus,
	- Xanthomonas fragariae Kennedy et King,
	- per <i>Prunus</i> L.:
	- Apricot chlorotic leafroll mycoplasm - Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye,
	- per <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch:
	- Per Frants persica (L.) Batsen: - Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,
	- per Rubus L.:
	- Arabis mosaic virus,
	- Raspberry ringspot virus,
	- Strawberry latent ringspot virus,
	- Tomato black rings virus.







Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
13. Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill. e <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 9, constatazione ufficiale:
	a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Pear decline mycoplasm, oppure
	b) che negli ultimi tre cicli vegetativi completi si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infezione da Pear decline mycoplasm.
14. Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 12, constatazione ufficiale:
	a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Aphelenchoides besseyi Christie, oppure
	b) che nessun sintomo di <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure
	c) che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera b) del presente punto o sono sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e sono risultati indenni da <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie.
15. Vegetali di <i>Malus</i> Mill, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 9, constatazione ufficiale:
	a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Apple proliferation mycoplasm, oppure:
	b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:
	 hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno l'Apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure
	 provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno l'Apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,
	bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dall'Apple proliferation mycoplasm, né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci Requisiti particolari 16. Vegetali delle seguenti specie di Prunus L., destinati Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui alla piantagione, ad eccezione delle sementi: all'allegato IV A II 12, constatazione ufficiale: - Prunus amygdalus Batsch, a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente - Prunus armeniaca L., indenni da Plum pox virus, oppure: - Prunus blireiana Andre, b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi: - Prunus brigantina Vill., - Prunus cerasifera Ehrh.. - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di - Prunus cistena Hansen. un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali - Prunus curdica Fenzl et Fritsch.. conservati in condizioni adeguate, sottoposti a - Prunus domestica ssp. domestica L., prove ufficiali riguardanti almeno il Plum pox - Prunus domestica ssp. insititia (L.) C. K. Schneid, virus mediante indicatori appropriati o metodi - Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto - Prunus glandulosa Thunb., organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure - Prunus holosericea Batal., provengono in linea diretta da materiali - Prunus hortulana Bailey, conservati i condizioni adeguate, sottoposti negli - Prunus japonica Thunb., ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una - Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, prova ufficiale riguardante almeno il Plum pox - Prunus maritima Marsh., virus mediante indicatori appropriati o metodi - Prunus mume Sieb. et Zucc., equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove, - Prunus nigra Ait., - Prunus persica (L.) Batsch, bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi - Prunus salicina L., completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dal Plum pox virus, né sui - Prunus sibirica L., vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali - Prunus simonii Carr., sensibili delle immediate vicinanze, - Prunus spinosa L., - Prunus tomentosa Thunb., cc) che si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo - Prunus triloba Lindl., di produzione che abbiano mostrato sintomi di - altre specie di Prunus L. sensibili al Plum pox virus malattie dovute ad altri virus od agenti patogeni virus-simili. Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Grapevine 17. Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle Flavescence dorée MLO e Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willem et al. è stato osservato sulle piante madri nel luogo di produzione dall'inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi. 18.1. Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati alla Constatazione ufficiale: piantagione a) che sono state osservate le disposizioni comunitarie per la lotta contro Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, e b) che i tuberi sono originari di una zona notoriamente indenne da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., o che sono state osservate le disposizioni comunitarie per la lotta contro Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., e

c) che i tuberi sono originari di un campo notoriamente indenne da *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens et *Globodera pallida* (Stone) Behrens, e
d) aa) che i tuberi sono originari di zone notoriamente

Requisiti particolari

indenni da *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, oppure

bb) nelle zone in cui è nota la presenza di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, che i tuberi sono originari di un luogo di produzione indenne da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, oppure ritenuto indenne a seguito dell'applicazione di un idoneo procedimento inteso ad eradicare Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

e

e) che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karssen, oppure

nelle zone in cui è nota la presenza di *Meloidogyne* chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karssen,

- che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen in base ad un'indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospite in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure
- che dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale manifestazione di indizi patologici indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché ad ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione, conformemente alle disposizioni in materia di chiusura della direttiva 66/403/CEE, e che non è stato osservato nessun indizio di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen.

18.2. Tuberi di *Solanum tuberosum* L., destinati alla piantagione, ad eccezione di quelli delle varietà ufficialmente ammesse in uno o più Stati membri ai sensi della direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

Fermi restando i requisiti particolari applicabili ai tuberi di cui all'allegato IV A II 18.1, constatazione ufficiale che i tuberi:

- appartengono a selezioni avanzate; tale constatazione deve opportunamente figurare nel documento che scorta i tuberi di cui trattasi,
- sono stati prodotti nella Comunità, e
- provengono in linea diretta da materiali che, conservati in condizioni adeguate e sottoposti nella Comunità a controlli ufficiali di quarantena secondo metodi appropriati e sono risultati esenti, all'atto di tali







Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
	controlli, da organismi nocivi.
18.3. Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di <i>Solanum</i> L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L. di cui all'allegato IV A II 18.1 o 18.2, nonché del materiale per la salvaguardia delle varietà colturali conservato in branche di geni o in collezioni di materiali genetici	a) I vegetali devono essere stati tenuti in condizioni di quarantena ed essere risultati esenti, all'atto dei controlli di quarantena, da organismi nocivi. b) I controlli di quarantena di cui alla lettera a):
	 aa) sono sorvegliati dal servizio ufficiale di protezione dei vegetali dello Stato membro interessato e vengono effettuati da personale con formazione scientifica di tale servizio o di un altro ente ufficialmente riconosciuto;
	bb) vengono effettuati in un luogo munito di installazioni adeguate, sufficienti per conservare gli organismi nocivi e per mantenere il materiale, ivi compresi i vegetali-indicatori, in modo da eliminare qualsiasi rischio di propagazione di organismi nocivi;
	cc) vengono effettuati su ogni unità del materiale,
	 mediante esame visivo per la ricerca di sintomi causati da organismi nocivi, condotto ad intervalli regolari per tutta la durata di almeno un ciclo vegetativo, tenendo conto del tipo di materiale e dello stadio di sviluppo da esso raggiunto durante il programma di controllo,
	 mediante esame condotto secondo metodi adeguati, presentati al comitato di cui all'articolo 18, della direttiva 2000/29/CE, e relativo:
	- nel caso di tutto il materiale di patate, almeno a:
	 - Andean potato latent virus, - Arracacha virus B, oca strain, - Potato black ringspot virus, - Potato spindle tuber viroid, - Potato virus T,
	 Andean potato mottle virus, virus della patata A, M, S, V, X e Y (compresi Y°, Y° e Y°) e Potato leaf roll virus
	 Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Pseudomonas solanaceanum (Smith) Smith, nel caso di veri tuberi seme di patata, almeno ai virus e viroidi summenzionati;
	dd) mediante esame appropriato relativo a qualsiasi altro sintomo osservato all'atto dell'esame visivo, al fine di identificare gli organismi nocivi che hanno causato tali sintomi.
	c) Qualsiasi materiale non trovato esente, all'atto dei controlli definiti alla lettera b), da organismi nocivi di cui alla medesima lettera b), è immediatamente distrutto o sottoposto a procedimenti atti ad eliminare

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
	gli organismi nocivi.
	d) Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa il servizio ufficiale di protezione dei vegetali del proprio Stato membro.
18.4. Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di <i>Solanum</i> L., o relativi ibridi, destinati alla piantagione, conservati in banche di geni o in collezioni di materiali genetici	Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa il servizio ufficiale di protezione dei vegetali del proprio Stato membro.
18.5. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., ad eccezione di quelli di cui all'allegato IV A II 18.1, 18.2, 18.3 o 18.4	Dev'essere dimostrato, da un numero di registrazione apposto sull'imballaggio o sul mezzo di trasporto nel caso di patate caricate alla rinfusa e come tali trasportate, che le patate medesime sono state coltivate da un produttore ufficialmente registrato oppure provengono da magazzini collettivi o da centri di spedizione ufficialmente riconosciuti ed ubicati in una zona di produzione, in modo che risulti che i tuberi sono esenti da <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith e che
	a) le disposizioni comunitarie per la lotta contro Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, nonché,
	b) se del caso, le disposizioni comunitarie per la lotta contro <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis <i>et al</i> .
	sono state rispettate.
18.6. Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e degli altri vegetali di cui all'allegato IV A II 18.4 o 18.5	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 18. 1, 18. 2 e 18. 3, a seconda dei casi, constatazione ufficiale:
	a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Potato stolbur mycoplasm, oppure
	b) che nessun sintomo di Potato stolbur mycoplasm è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
18.7. Vegetali di <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., Musa L., <i>Nicotiana</i> L., e <i>Solanum melongena</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 18.6, se del caso, constatazione ufficiale:
eccezione dene sementi	a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, oppure
	b) che nessun indizio di <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
19. Vegetali di <i>Humulus lupulus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke et Berthold e <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn è stato osservato nel luogo di produzione

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
	dall'inizio dall'ultimo ciclo vegetativo completo.
19.1. Vegetali di <i>Palmae</i> , destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: <i>Brahea</i> Mart., Butia Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., Sabal Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.	Constatazione ufficiale che i vegetali: a) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne dalla <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) durante un periodo di almeno due anni prima dello spostamento sono stati coltivati in un luogo di produzione: - registrato e sorvegliato dall'organismo ufficiale
	responsabile dello Stato membro di origine, - in cui i vegetali erano collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione della <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) o soggetto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati, e - in cui non è stato osservato alcun indizio della presenza della <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli opportuni.
20. Vegetali di Dendranthema (DC) Des. Moul, <i>Dianthus</i> L. e <i>Pelargonium</i> L'Herit. ex Ait. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale: a) che nessun indizio di <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner) o <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi nocivi.
21.1. Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des. Moul. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 20, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rivelatisi, all'atto di prove virologiche, esenti da Chrysanthemum stunt viroid, oppure provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10% almeno si è rivelato esente da Chrysanthemum stunt viroid all'atto di un controllo ufficiale effettuato al momento della fioritura, b) che i vegetali e le talee provengono da ditte: - ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi precedenti la spedizione e nelle quali non sono stati osservati sintomi di <i>Puccinia horiana</i> Hennings durante tale periodo e nelle cui immediate vicinanze non si è avuta conoscenza del manifestarsi di sintomi di <i>Puccinia horiana</i> Hennings durante i tre mesi precedenti la commercializzazione, oppure

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
	- la partita è stata sottoposta ad idoneo trattamento contro <i>Puccinia horiana</i> Hennings;
	c) che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né sui vegetali da cui provengono, oppure che, nel caso di talee con radici, nessun sintomo di <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né nel luogo di radicazione.
21.2. Vegetali di <i>Dianthus</i> L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 20, constatazione ufficiale:
	a) che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate esenti da Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder e Phialophora cinerescens (Wollenw.) van Beyma all'atto delle prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli ultimi due anni, b) che sui vegetali non è stato osservato alcun sintomo
	degli organismi nocivi di cui sopra.
22. Bulbi di <i>Tulipa</i> L. e <i>Narcissus</i> L., ad eccezione di quelli per i quali è dimostrato, dalle caratteristiche dell'imballaggio o da altri elementi, che sono destinati alla vendita diretta ad un consumatore finale non interessato alla produzione professionale di fiori recisi	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Ditylenchus dipsace</i> (Kühn) Filipjev è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
23. Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di : - bulbi,	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 20, 21.1 o 21.2, constatazione ufficiale:
- cormi, - vegetali della famiglia delle <i>Gramineae</i> ,	a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess);
- rizomi, - sementi,	oppure
- tuberi.	b) che nessun sintomo di <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) è stato osservato nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto;
	oppure
	c) che immediatamente prima della commercializzazione i vegetali sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) e hanno ricevuto un idoneo trattamento contro <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
24. Vegetali con radici, piantati o destinati alla piantagione, coltivati all'aperto	Dev'essere dimostrato che il luogo di produzione è notoriamente indenne da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.
25. Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Beet leaf curl virus, oppure b) che nella zona di produzione non si è avuta conoscenza della comparsa del Beet leaf curl virus, e che nessun sintomo di Beet leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
26. Sementi di <i>Helianthus annuus</i> L.	Constatazione ufficiale: a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni, oppure b) che le sementi, ad eccezione di quelle prodotte da varietà resistenti a tutte le razze di <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni presenti nella zona di produzione, sono state sottoposte ad idoneo trattamento contro <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni.
26.1. Vegetali di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw. destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A II, 18.6 e 23, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Tomato yellow leaf curl virus, oppure b) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali, e: aa) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Bemisia tabaci</i> Genn, oppure bb) che il luogo di produzione è risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn all'atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l'esportazione oppure c) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sul luogo di produzione e che quest'ultimo è stato sottoposto ad idoneo trattamento e ad un regime di controllo per accertare l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn.
27. Sementi di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw.	Constatazione ufficiale che le sementi sono state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva









Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
	2000/29/CE, e:
	a) che le sementi sono originarie di zone nelle quali non sono note manifestazioni di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al., o <i>Xanthomonas</i> campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye, oppure
	b) che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nocivi è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure
	c) che le sementi sono state sottoposte ad una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in parola, effettuata su un campione rappresentativo ed in base a metodi idonei, e all'atto di tale prova sono risultate esenti dai ripetuti organismi nocivi.
28.1. Sementi di <i>Medicago sativa</i> L.	Constatazione ufficiale:
	a) che nessun sintomo di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresentativo non hanno evidenziato la presenza di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev, oppure
	b) che prima della commercializzazione è stata effettuata una fumigazione.
28.2. Sementi di <i>Medicago sativa</i> L.	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 28.1, constatazione ufficiale:
	a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>insidiosus</i> Davis et al., oppure
	b) - che durante gli ultimi dieci anni non sono state osservate manifestazioni di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al., né nell'azienda, né nelle immediate vicinanze,
	e che:
	- la coltura appartiene ad una varietà riconosciuta, molto resistente a <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al., oppure
	- al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto ciclo vegetativo completo dalla semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente, oppure
	- il contenuto di materie inerti, determinato conformemente alle norme relative alla certificazione delle sementi commercializzate nella Comunità, non supera, in peso, lo 0,1%,
	- che nessun sintomo di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al. è stato osservato nel luogo di produzione, o in colture adiacenti di

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
	Medicago sativa L., durante l'ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi,
	- che la coltivazione è stata effettuata su un campo non utilizzato per la produzione di <i>Medicago</i> sativa L. durante i tre anni precedenti la semina
29. Sementi di <i>Phaseolus</i> L.	Constatazione ufficiale:
	a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye, oppure
	b) che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tali esami, è risultato esente da <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye.
30.1. Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi	L'imballaggio deve recare un idoneo marchio d'origine

PARTE B

REQUISITI PARTICOLARI CHE DEVONO ESSERE RICHIESTI DA TUTTI GLI STATI MEMBRI PER
L'INTRODUZIONE E IL MOVIMENTO IN ALCUNE ZONE PROTETTE DI VEGETALI, PRODOTTI
VEGETALI E ALTRE VOCI

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari	Zone protette
1. Legname di conifere (Coniferales)	Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7: a) il legno è scortecciato, oppure	EL, IRL, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)
	b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan, oppure	
	c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K. D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta; secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	







ALLEGATO V

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI CHE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A ISPEZIONE FITOSANITARIA NEL LUOGO DI PRODUZIONE PER POTER ESSERE SPOSTATI NEL TERRITORIO COMUNITARIO, SE SONO ORIGINARI DELLA COMUNITÀ, OPPURE A ISPEZIONE FITOSANITARIA NEL PAESE DI ORIGINE O NEL PAESE SPEDITORE SE NON SONO ORIGINARI DELLA COMUNITÀ PER POTER ESSERE INTRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNITARIO

PARTE A

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

- I. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti l'intera Comunità e che devono essere accompagnati da un passaporto delle piante
- 1. Vegetali e prodotti vegetali
- 1.1 Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L., ad eccezione di Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L. (184)
- 1.2. Vegetali di Beta vulgaris L. e di Humulus lupulus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.
- 1.3. Vegetali delle specie a tuberi o stoloni di Solanum L. e relativi ibridi, destinati alla piantagione.
- 1.4. Vegetali di Fortunella Swingle, Poncirus Raf. o relativi ibridi e di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.
- 1.5. Fatto salvo il punto 1.6, vegetali di Citrus L. e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi.
- 1.6. Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, con foglie e peduncoli.
- 1.7. Legname a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2000/29/CE, che:
 - a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

e

 b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, seconda parte, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾:

Codice NC	Descrizione
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
ex 4401 30 90	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.1558/2004 della Commissione, (GU L 283 del 2.9.2004, pag. 7).





Codice NC	Descrizione
ex 4403 99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 20 00	Pali spaccati diversi da quelli di conifere; pioli e picchetti di legno, diverso da quello di conifere, appuntiti, non segati per il lungo
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

1.8. Soppresso

- Vegetali, prodotti vegetali e altre voci prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti.
- 2.1. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica L., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul, Dianthus L. e ibridi, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea di Impantiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr. e Verbena L. ed altri vegetali di specie erbacee, diversi dai vegetali della famiglia delle Graminacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi
- 2.2. Vegetali di Solanacee, ad eccezione di quelli del punto 1.3 destinati alla piantagione, escluse le sementi.
- 2.3. Vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. e Strelitziaceae, con le radici o con terreno di coltura aderente o associato.
- 2.3.1. Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf
- 2.4. Sementi e bulbi di *Allium ascalonicum* L., *Allium cepa* L. e *Allium schoenoprasum* L., destinati alla piantagione e vegetali di *Allium porrum* L., destinati alla piantagione,
 - Sementi di Medicago sativa L.,
 - Semi di Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. e Phaseolus L.
- 3. Bulbi e cormi destinati alla piantagione prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti, fiori recisi e per cui tale indicazione risulta dall'imballaggio o altro modo, di Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston "Golden Yellow", Galantus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., Cultivar nane e relativi ibridi di Gladiolus Tourn. ex L., quali Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. e Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Orinthogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L. Tigridia Juss. e Tulipa L.

— 92 -

II. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti talune zone protette e che devono essere accompagnati da un passaporto delle piante valido per la zona appropriata all'atto dell'introduzione o della spedizione in tale zona

Fatti salvi i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci di cui alla sezione I.

- 1. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci.
- 1.1. Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseudotsuga Carr.
- 1.2. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Populus L. e Beta vulgaris L.
- 1.3. Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Eucalyptus* L'Herit., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L. e *Vitis* L. (191).
- 1.4. Polline vivo per l'impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L. (192)
- 1.5. Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione.
- 1.6. Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla lavorazione industriale (193).
- 1.7. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (Beta vulgaris L.) (194).
- 1.8. Sementi di Beta vulgaris L., Dolichos Jacq., Gossypium spp. e Phaseolus vulgaris L.
- 1.9. Frutti (capsule) di Gossypium spp. e cotone non sgranato, frutti di Vitis L.
- 1.10. Legname a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2000/29/CE, che:
 - a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da:
 - conifere (Coniferales), ad eccezione del legname scortecciato,
 - Castanea Mill., ad eccezione del legname scortecciato,

e

 b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

Codice NC	Descrizione
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno in piccole placche o in particelle, di conifere
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
ex 4401 30	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
ex 4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

Codice NC	Descrizione
ex 4403 20	Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4403 99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407 10	Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6mm
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

- 1.11. Corteccia, separata dal tronco, di Castanea Mill. e conifere (Coniferales).
- Vegetali, prodotti ed altre voci prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti.
- 2.1. Vegetali di *Begonia* L., destinati alla piantagione, ad eccezione di cormi, sementi, tuberi, e vegetali di *Euphorbia pulcherrima* Willd., *Ficus* L. e *Hibiscus* L., destinati alla piantagione, escluse le sementi.

PARTE B

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI ORIGINARI DI TERRITORI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELLA PARTE A

- Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti l'intera Comunità
- Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, ma comprese le sementi di Crucifere, Graminacee, Trifolium spp., originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay, generi Triticum, Secale e X Triticosecale originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran (200), dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli USA, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. e Phaseolus L.
- 2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di:
 - Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. e fiori recisi di Orchidaceae,
 - conifere (Coniferales),
 - Acer saccharum Marsh., originarie degli USA e del Canada,

- Prunus L., originarie di paesi extraeuropei,
- fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. e Trachelium L., originarie di paesi extraeuropei,
- ortaggi da foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L.

3. Frutti di:

- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relative ibridi, Momordica L. e Solanum melongena L.,
- Annona L., Cydonia Mill. Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn., e Vaccinium L., originari di paesi extraeuropei.
- 4. Tuberi di Solanum tuberosum L.
- 5. Corteccia, separata dal tronco, di:
 - conifere (Coniferales), originaria di paesi non europei,
 - Acer saccharum Marsh, Populus L., e Quercus L., esclusa la specie Quercus suber L.
 - Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. originaria del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA.
- 6. Legname a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2000/29/CE, che:
 - a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2:
 - Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla parte b) del codice NC 4416 00 00 o laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o trasformato mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti;
 - Platanus, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA o dell'Armenia;
 - Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano;
 - Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA e del Canada;
 - Conifere (*Coniferales*), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi non europei, Kazakistan, Russia e Turchia;
 - Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA;

b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

Codice NC	Descrizione
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno in piccole placche o in particelle, di conifere

- 95 -



Codice NC	Descrizione
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
4401 30 10	Segatura
ex 4401 30 90	Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403 20	Legno di conifere grezzo, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403 91	Legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.) grezzo, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407 10	Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 91	Legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6mm
ex 4407 93	Legname di <i>Acer saccharum</i> Marsh, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 95	Legname di frassino (<i>Fraxinus</i> spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.), faggio (<i>Fagus</i> spp.), acero (<i>Acer</i> spp.), ciliegio (<i>Prunus</i> spp.) o frassino (<i>Fraxinus</i> spp.)] segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
4416 00 00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
9406 00 20	Costruzioni prefabbricate di legno







- 7. a) Terra e terreno di coltura costituito interamente o in parte di terra o di sostanze organiche solide, quali frammenti di piante, humus, eventualmente contenente torba o corteccia, ma non composto interamente di torba.
 - b) Terra e terreno di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente dei materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente di sostanze solide inorganiche destinate a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti paesi:
 - Turchia.
 - Bielorussia, Georgia, Moldavia, Russia, Ucraina,
 - paesi non europei, ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco, Tunisia.
- 8. Semi dei genera *Triticum*, *Secale* e X *Triticosecale* originari dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli USA.

II. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti talune zone protette

Fatti salvi i vegetali, prodotti vegetali e altre voci di cui alla sezione I.

- 1. Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla lavorazione industriale
- 2. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (Beta vulgaris L.).
- Polline vivo per l'impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dene.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.
- 4. Parti di vegetali, esclusi i frutti e le sementi, di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.
- 5. Sementi di Dolichos Jacq., Magnifera spp., Beta vulgaris L. e Phaseolus vulgaris L.
- 6. Sementi e frutti "capsule" di Gossypium spp. e cotone non sgranato.
- 6.a) Frutti di Vitis L.
- 7. Legname a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2000/29/CE, che:
 - a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da conifere (*Coniferales*), ad eccezione del legname scortecciato, originario di paesi terzi europei, e da *Castanea* Mill., ad eccezione del legname scortecciato

e

 b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

Codice NC	Descrizione
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno in piccole placche o in particelle, di conifere
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, non di conifere
ex 4401 30	Avanzi e cascami di legno (esclusa la segatura), non agglomerati in forma di



Codice NC	Descrizione
	ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
ex 4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 20	Legno di conifere grezzo, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404	Pali spaccati di legno; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407 10	Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6mm
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
9406 00 20	Costruzioni prefabbricate di legno

- 8. Parti di vegetali di *Eucalyptus* l'Hérit.
- 9. Corteccia separata dal tronco di conifere (Coniferales), originaria di paesi terzi europei.

09A14171

ITALO ORMANNI, direttore

Alfonso Andriani, redattore Delia Chiara, vice redattore

(G903193/1) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

